



# Comunicato Ufficiale n. 8 del 8/08/2019

Stagione Sportiva 2019/2020

<b>1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.</b> .....	<b>201</b>
<b>2. COMUNICAZIONI L.N.D.</b> .....	<b>202</b>
2.1. VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI: I PREMI ALLE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE .....	202
2.2. CONCESSIONE DI DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO "MANLIO PACINI" - FIRENZE .....	202
2.3. CONCESSIONE DI DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO "COMUNALE" - PIENZA .....	203
<b>3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE</b> .....	<b>204</b>
INCONTRO SOCIETÀ ECCELLENZA CON PRESIDENTE C.R.A. ....	204
INCONTRI SOCIETÀ PROMOZIONE CON PRESIDENTE C.R.A. ....	204
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO .....	205
3.2. SEGRETERIA .....	205
3.2.1. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA JUNIORES REGIONALI .....	205
3.2.2. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA ALLIEVI REGIONALI .....	205
3.2.3. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA GIOVANISSIMI REGIONALI .....	206
3.2.4. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI .....	207
3.2.5. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S. ....	213
3.2.6. DATE DI INIZIO ATTIVITA' AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 .....	214
3.2.7. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ .....	215
3.2.8. VARIAZIONI ATTIVITA' .....	215
3.2.9. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 .....	216
3.2.10. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO .....	216
3.2.11. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO .....	217
3.2.12. CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA .....	218
3.2.13. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO .....	219
CALCIO FEMMINILE .....	220
CALCIO A 5 .....	220
<b>4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO</b> .....	<b>221</b>
<b>5. RISULTATI</b> .....	<b>226</b>
<b>6. GIUSTIZIA SPORTIVA</b> .....	<b>226</b>
<b>7. ERRATA CORRIGE</b> .....	<b>226</b>
<b>8. ALLEGATI</b> .....	<b>226</b>
<b>9. CALENDARIO GARE</b> .....	<b>226</b>

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: [toscana.lnd.it](http://toscana.lnd.it)

e-mail: [crt.toscana@lnd.it](mailto:crt.toscana@lnd.it)

pec: [crtoscana@pec-legal.it](mailto:crtoscana@pec-legal.it)

Segreteria	tel.0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel.0556521431	
Amministrazione	tel.0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel.0556521432	
Tesseramento	tel.0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel.0556521444	fax 0556540787
Affari generali	tel.0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel.0556521415	fax 0557472707
Impianti sportivi	tel.0556521421		Giudice sportivo	tel.0556521417 - 418	fax 0557472709
Tesseramento tecnici	tel.0556521411		Tribunale Federale e Corte appello sportiva territoriale		fax 0557472710

# 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

## 1.1. PROGRAMMA VOLONTARI UEFA EURO 2020 – ROMA

Il Programma Volontari UEFA EURO 2020 si propone di **offrire al grande pubblico l'opportunità di vivere il dietro le quinte di UEFA EURO 2020**, coinvolgendo una squadra di Volontari che partecipino attivamente alla realizzazione del prestigioso torneo. L'ambizione è quella di integrare e radunare la popolazione di tutta Europa, promuovendo in maniera sostenibile il volontariato sportivo e lasciando un'eredità duratura sul territorio.

Circa **1.000 Volontari saranno reclutati per affiancare i professionisti del settore sportivo nelle loro attività allo Stadio Olimpico e nei siti ufficiali UEFA**. L'obiettivo è quello di regalare un'opportunità unica ed indimenticabile a tutti i partecipanti.

**Il profilo dei candidati.** Le candidature sono aperte a chiunque sia interessato a partecipare, salvo compimento della maggiore età entro il 1° Maggio 2020. La disponibilità minima richiesta è la presenza full-time durante i quattro giorni di partite a Roma, unitamente alla partecipazione alle interviste ed agli incontri di formazione. Capacità comunicative in inglese (livello base-intermedio) sono ritenute fondamentali ma interesse, motivazione, entusiasmo giocheranno un ruolo chiave durante la fase di selezioni.

A partire **da Marzo 2019 sarà possibile compilare il modulo di pre-registrazione** sulla pagina web dedicata al Programma Volontari. **Le iscrizioni al Programma Volontari apriranno in via ufficiale nell'estate del 2019**. Entro i primi mesi del 2020, gli aspiranti Volontari riceveranno conferma del loro coinvolgimento, entrando a far parte del Programma Volontari UEFA EURO 2020 a Roma.

<http://volontariroma2020.it/it/home/>

## 1.2. ALLEGATI

- C.U. n. 55/A della F.I.G.C., modifica dell'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F. – (tenuta da giuoco dei calciatori)
- C.U. n. 57/A della F.I.G.C., decadenza dall'affiliazione delle Società per inattività
- cu n.60/A FIGC - Statuto FIGC
- cu n.61/A e 63/A FIGC - Nomina Segretario Generale e Vice Segretario Generale FIGC
- cu n.62/A FIGC - Modifica art. 11 NOIF
- COM. UFF. 017 SEZ. UNITE DEL 06.08.pdf – (Reclamo Società ASD Montemignao)
- C.U. N.39/AA – (procedimento n.1021 pfi 18/19)
- Aggiornamento MOGC ai sensi del D.Lgs. n.231/2001

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

### 2.1. VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI: I PREMI ALLE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato l'elenco delle Società vincenti il **Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori per ciascuno dei gironi dei campionati di Eccellenza e Promozione** al termine della stagione sportiva 2018/2019 ed in base alla comunicazioni fornite dai rispettivi Comitati Regionali di appartenenza.

*“La Lega Nazionale Dilettanti deve sostenere le attività sul territorio con azioni concrete – ha commentato il presidente **Cosimo Sibilìa** – il premio di valorizzazione dei giovani ha una doppia funzione virtuosa: da un lato incentiva i club nella cura dei vivai, dall'altro li sostiene con un riconoscimento di natura economica”.*

I premi, pari a **12mila** euro per i club di Eccellenza e **9mila** per quelli di Promozione (in via di definizione solo la vincente del girone B di Promozione dell'Abruzzo), sono stati assegnati alle Società prime classificate nell'apposita graduatoria. Come disposto nei Comunicati Ufficiali 200 del 28 dicembre 2018 e 209 del 31 gennaio 2019, il riconoscimento dei premi andrà ai sodalizi, interessati dal progetto di valorizzazione, che abbiano fatto ricorso ad un numero maggiore di “giovani calciatori” in aggiunta a quelli già previsti dagli obblighi di ciascun Comitato Regionale, compresi anche quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (e che prevede l'impiego di due calciatori, di cui uno nato dall'**1/1/1999** in poi e uno nato dall'**1/1/2000** in poi). I premi saranno corrisposti alle Società vincitrici a condizione che le stesse adempiano regolarmente all'iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2019/2020.

#### ECCELLENZA

Toscana: Castelnuovo Garfagna, Rignanese

#### PROMOZIONE

Toscana: Lammari, Sport Club Asta, Forcoli Val d'Era

### 2.2. CONCESSIONE DI DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO “MANLIO PACINI” - FIRENZE

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 24.07.2019

“Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l'ottenimento della deroga all'utilizzo del campo per la stagione sportiva 2019/2020 nell'attesa che la scrivente riceva il nuovo progetto per il rifacimento del campo, che dovrà essere assolutamente effettuato entro l'inizio della successiva stagione sportiva 2020/2021.

Nel caso in cui per qualsivoglia motivo venisse disatteso l'impegno di cui sopra da parte del Comune/Società Sportiva, vi precisiamo sin d'ora per allora che il campo non potrà godere più di deroghe e quindi verrà declassato a campo non fruibile per le gare della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile Scolastico.

**Ciò premesso  
DICHARA ED ATTESTA**

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo del campo per tutta la stagione sportiva 2019-2020 per le attività di campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La presente attesta la possibilità di utilizzo del campo sportivo in erba Artificiale denominato **“MANLIO PACINI” sito in Via Paisiello n.15 - Firenze** per l'attività di campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di Categoria.

## **2.3. CONCESSIONE DI DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DENOMINATO "COMUNALE" - PIENZA**

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 26.07.2019

"Facciamo seguito alla Vostra richiesta per l'ottenimento della deroga all'utilizzo del campo per la stagione sportiva 2019/2020 nell'attesa che la scrivente riceva il nuovo progetto per il rifacimento del campo, che dovrà essere assolutamente effettuato entro l'inizio della successiva stagione sportiva 2020/2021.

Nel caso in cui per qualsivoglia motivo venisse disatteso l'impegno di cui sopra da parte del Comune/Società Sportiva, vi precisiamo sin d'ora per allora che il campo non potrà godere più di deroghe e quindi verrà declassato a campo non fruibile per le gare della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile Scolastico.

### **Ciò premesso DICHARA ED ATTESTA**

che possa essere concessa autorizzazione di utilizzo del campo per tutta la stagione sportiva 2019-2020 per le attività di campionati della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La presente attesta la possibilità di utilizzo del campo sportivo in erba Artificiale denominato **"COMUNALE" sito in Via degli Ulivi s.n.c. - PIENZA** per l'attività di campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di Categoria.

## **2.4. ALLEGATI**

- Comunicato Ufficiale n. 59 - Società vincenti Premio di valorizzazione Giovani Calciatori s.s. 18/19
- Comunicato Ufficiale n. 63 - Ammissioni e ripescaggi Campionato Serie D - S.S. 2019/2020
- Comunicato Ufficiale n. 64 - Ammissioni e ripescaggi Campionato Serie C Femminile - S.S. 2019/2020
- Comunicato Ufficiale n. 65\_Ammissioni Campionati Nazionali di Calcio a Cinque\_Stagione Sportiva 2019-2020

## 3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

### CHIUSURA UFFICI CRT

Informiamo le Società che gli uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi dal 10 al 17 agosto 2019. Nella settimana dal 19 al 24 agosto 2019 gli uffici saranno aperti solo la mattina in orario 9 -13.

### INCONTRO SOCIETÀ ECCELLENZA CON PRESIDENTE C.R.A.

Si comunica che **martedì 20 agosto 2019 alle ore 17:00** presso la sala riunioni del Museo del Calcio viale Aldo Palazzeschi 20 - Firenze, il C.R.T. ha organizzato un incontro con il Presidente C.R. Arbitri Toscana sig. Vittorio Bini, **riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre partecipanti al campionato di Eccellenza 2019/2020**. Nell'occasione sarà presentato anche l'aggiornamento normativo del regolamento A.I.A..

In considerazione del fatto che in tale riunione verrà effettuata anche una verifica per la predisposizione del calendario gare, si ritiene opportuna la presenza del Presidente della Società o di un suo delegato. Parteciperà all'incontro il Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini, il Vicepresidente Vicario Bruno Perniconi e il Vicepresidente Massimo Taiti.

Vista l'importanza degli argomenti trattati si invita il Presidente della Società o suo delegato ad essere presente e favorire la partecipazione dei propri tesserati (**allenatore e capitano squadra Eccellenza**).

### INCONTRI SOCIETÀ PROMOZIONE CON PRESIDENTE C.R.A.

Il C.R.T., al fine di favorire la partecipazione di tutte le Società del Campionato di Promozione 2019/2020, ha organizzato due incontri con il Presidente C.R. Arbitri Toscana sig. Vittorio Bini, **riservato agli allenatori e ai capitani delle squadre partecipanti al suddetto campionato**. Nell'occasione sarà presentato anche l'aggiornamento normativo del regolamento A.I.A..

In considerazione del fatto che in tale riunione verrà effettuata anche una verifica per la predisposizione del calendario gare, si ritiene opportuna la presenza del Presidente della Società o di un suo delegato. Parteciperà agli incontri il Presidente del Comitato Regionale Toscana Paolo Mangini, il Vicepresidente Vicario Bruno Perniconi e il Vicepresidente Massimo Taiti.

Si comunicano di seguito le date dei due incontri:

- **martedì 27 agosto 2019 alle ore 17:00**, presso l'aula Magna di Coverciano (Via G. D'Annunzio 138 - Firenze);
- **venerdì 30 agosto 2019 alle ore 17:00**, presso la sala riunioni della Cassa Edile Società di Livorno (Via Piemonte, 62/B – Livorno) adiacente alla Delegazione Provinciale F.I.G.C..

Si invitano le società interessate a favorire la partecipazione dei propri tesserati (**allenatore e capitano squadra Promozione**).

### **3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nessuna comunicazione.

### **3.2. SEGRETERIA**

#### **3.2.1. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA JUNIORES REGIONALI**

##### **1. FORMULA**

Triangolare con girone all'italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi regolamentare di 45' (piu' eventuale recupero). In caso di parità al termine dei 45' la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "regole di gioco" e "decisioni ufficiali". Al termine di ogni incontro l'intervallo sarà di 10 minuti.

##### **2. CALENDARIO**

Prima gara:

LAMMARI 1986 – AUDACE LEGNAIA

Seconda gara:

CALCIO CASTELFIORENTINO – perdente prima gara (riposa vincente prima gara)

Terza gara:

CALCIO CASTELFIORENTINO – vincente prima gara

##### **3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI:**

Le modalità di assegnazione dei punteggi saranno comunicati con prossimo C.U..

##### **4. DIREZIONE DELLE GARE**

Tutte e tre le gare saranno dirette da una terna arbitrale.

##### **5. ELENCHI GARE E CAMBI**

Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni ad ogni tempo.

##### **6. PREMI**

Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa e alle altre Società una targa ricordo.

Alle Società partecipanti verrà assegnato una borsa Sixtus completa di materiale sanitario.

##### **7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE**

La manifestazione si effettuerà **MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019** con inizio delle gare **alle ore 17.00 presso il C.F.F. F.I.G.C. – L.N.D. Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.**

#### **3.2.2. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA ALLIEVI REGIONALI**

##### **1. FORMULA**

Triangolare con girone all'italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi regolamentare di 40' (piu' eventuale recupero). In caso di parità al termine dei 40' la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "regole di gioco" e "decisioni ufficiali". Al termine di ogni incontro l'intervallo sarà di 10 minuti.

##### **2. CALENDARIO**

Prima gara:

SPORTING CECINA 1929 – BIBBIENA

Seconda gara:

FORTE DEI MARMI 2015 – perdente prima gara (riposa vincente prima gara)

Terza gara:

FORTE DEI MARMI 2015 – vincente prima gara

### **3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI:**

Le modalità di assegnazione dei punteggi saranno comunicati con prossimo C.U..

### **4. DIREZIONE DELLE GARE**

Tutte e tre le gare saranno dirette da una terna arbitrale.

### **5. ELENCHI GARE E CAMBI**

Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni per ogni tempo.

### **6. PREMI**

Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa e alle altre Società una targa ricordo.

Alle Società partecipanti verrà assegnato una borsa Sixtus completa di materiale sanitario.

### **7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE**

La manifestazione si effettuerà **MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019** con inizio delle gare **alle ore 16.00 presso il C.F.F. F.I.G.C. – L.N.D. Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.**

## **3.2.3. TERZA EDIZIONE SUPERCOPPA GIOVANISSIMI REGIONALI**

### **1. FORMULA**

Triangolare con girone all'italiana, dove ogni squadra incontra le altre due con tempi regolamentare di 35' (più eventuale recupero). In caso di parità al termine dei 35' la vincitrice è decisa dai calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "regole di gioco" e "decisioni ufficiali".

Al termine di ogni incontro l'intervallo sarà di 10 minuti.

### **2. CALENDARIO**

Prima gara:

ARMANDO PICCHI CALCIO – SANGIOVANNESE 1927

Seconda gara:

AULLESE 1919 – perdente prima gara (riposa vincente prima gara)

Terza gara:

AULLESE 1919 – vincente prima gara

### **3. I PUNTI DELLA CLASSIFICA SONO COSÌ ASSEGNATI:**

Le modalità di assegnazione dei punteggi saranno comunicati con prossimo C.U..

### **4. DIREZIONE DELLE GARE**

Tutte e tre le gare saranno dirette da una terna arbitrale.

### **5. ELENCHI GARE E CAMBI**

Si adottano le stesse modalità previste nelle gare di campionato con la possibilità di modificare le formazioni ad ogni tempo.

### **6. PREMI**

Alla Società vincente la manifestazione verrà assegnata una coppa e alle altre Società una targa ricordo.

Alle Società partecipanti verrà assegnato una borsa Sixtus completa di materiale sanitario.

### **7. DATA E LUOGO DI EFFETTUAZIONE**

La manifestazione si effettuerà **MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019** con inizio delle gare **alle ore 18.30 presso il C.F.F. F.I.G.C. – L.N.D. Stadio G. BOZZI – DUE STRADE FIRENZE.**

### 3.2.4. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2019/2020, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

#### STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

- ⇒ **TERZA CATEGORIA**
- ⇒ **JUNIORES REGIONALI**
- ⇒ **JUNIORES PROVINCIALI**
- ⇒ **CALCIO A 5 SERIE D**
- ⇒ **CALCIO A 5 JUNIORES**
- ⇒ **CALCIO A 5 FEMMINILE**
- ⇒ **CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA**
- ⇒ **CALCIO FEMMINILE PROMOZIONE**
- ⇒ **CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES**

#### MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito **www.Ind.it** (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stata predisposta un'apposita applicazione, con la nuova procedura della dematerializzazione.

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per l' **8 LUGLIO 2019**. Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e l'ammontare del proprio saldo.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "*rendi definitivo il documento*" e apparirà la dizione "*documento convalidato*". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si riporta di seguito l'iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:

Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:

- 1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
- 2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc...);
- 3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
- 4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente di certificazione dell'avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
- 5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza approvi il documento, ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, manca una firma, ecc...). In questo caso ripetere il procedimento.

**I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell'impianto di gioco da parte dell'Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

**Si ricorda di porre particolare attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco / Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.**

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.

**Si ritiene opportuno ricordare che le Società che si avvarranno della convenzione con le banche del Credito Cooperativo non potranno usufruire della dilazione di pagamento tramite SDD bancario (ex R.I.D.).**

# FIRMA ELETTRONICA

## PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la **FIRMA ELETTRONICA** necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, **VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE** il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

## SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

**L'iscrizione (on-line e demat) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:**

<b>TERZA CATEGORIA</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>31 AGOSTO 2019</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 800,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 1.000,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 810,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3.000,00</b>

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure il pagamento dell'importo minimo riportato nell'apposita colonna. Tale opzione comporterà la **presentazione del relativo Modello SDD** disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale ([www.toscana.lnd.it](http://www.toscana.lnd.it)) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 1.267,00 con scadenza **31/10/2019**.

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Terza Categoria nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**.

<b>JUNIORES PROVINCIALI</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>31 AGOSTO 2019</b>
Diritto di iscrizione al campionato	€ 700,00
Acconto spese	€ 300,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.000,00</b>

<b>CALCIO A 5 – SERIE D</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 31 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>10 SETTEMBRE 2019</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 500,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 640,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 740,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.270,00</b>

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure il pagamento dell'importo minimo riportato nell'apposita colonna. Tale opzione comporterà la **presentazione del relativo Modello SDD** disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale ([www.toscana.lnd.it](http://www.toscana.lnd.it)) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 966,00 con scadenza **31/10/2019**.

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a 5 Serie D nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**.

<b>CALCIO A 5 – UNDER 21</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>14 SETTEMBRE 2019</b>
Diritto di iscrizione al campionato	€ 300,00
Acconto spese	€ 400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 700,00</b>

<b>CALCIO A 5 – UNDER 19</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 7 SETTEMBRE 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>14 SETTEMBRE 2019</b>
Diritto di iscrizione al campionato	€ 300,00
Acconto spese	€ 400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 700,00</b>

<b>CALCIO A 5 – SERIE C FEMMINILE</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 31 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>10 SETTEMBRE 2019</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 400,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 480,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 420,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.790,00</b>

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a 5 - Femminile nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**.

<b>CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>31 AGOSTO 2019</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 900,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 800,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 560,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.650,00</b>

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure il pagamento dell'importo minimo riportato nell'apposita colonna. Tale opzione comporterà la **presentazione del relativo Modello SDD** disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale ([www.toscana.lnd.it](http://www.toscana.lnd.it)) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza **31/10/2019**.

<b>CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>31 AGOSTO 2019</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 600,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 800,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 560,00
<b>Totale</b>	<b>€ 2.350,00</b>

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure il pagamento dell'importo minimo riportato nell'apposita colonna. Tale opzione comporterà la **presentazione del relativo Modello SDD** disponibile dal 1 luglio p.v. sul sito di questo Comitato Regionale ([www.toscana.lnd.it](http://www.toscana.lnd.it)) nella parte dedicata alla modulistica - iscrizione campionati - permettendo di posticipare il pagamento della cifra di € 952,00 con scadenza **31/10/2019**.

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio Femminile - Serie D nella stagione 2019/2020 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**.

<b>CALCIO FEMMINILE – PRIMAVERA/JUNIORES</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>8 LUGLIO a 21 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>31 AGOSTO 2019</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 o usufruire di eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 350,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 250,00
Acconto spese	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 700,00</b>

**UNDER 17 ed UNDER 15 FEMMINILE**  
i termini per l'iscrizione on – line e la dematerializzazione saranno comunicati successivamente

**3.2.5. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.**

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

<b>UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI</b>	
Iscrizione tramite procedura on-line	<b>dal 26 LUGLIO al 23 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>30 AGOSTO 2019</b>
<b>UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI</b>	
Iscrizione tramite procedura on-line	<b>dal 26 LUGLIO al 23 AGOSTO 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>30 AGOSTO 2019</b>
<b>ESORDIENTI 11 ANNI 9v9 (2007) ESORDIENTI A 9 – 1° ANNO (2008) ESORDIENTI A 9 MISTI</b>	
Iscrizione tramite procedura on-line	<b>dal 26 LUGLIO al AREZZO – 23 AGOSTO 2019 FIRENZE – 17 SETTEMBRE 2019 GROSSETO – 3 SETTEMBRE 2019 LIVORNO – 27 AGOSTO 2019 LUCCA – 28 AGOSTO 2019 MASSA – 28 AGOSTO 2019 PISA – 31 AGOSTO 2019 PISTOIA – 27 AGOSTO 2019 PRATO – 23 AGOSTO 2019 SIENA – 3 SETTEMBRE 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>AREZZO – 30 AGOSTO 2019 FIRENZE – 20 SETTEMBRE 2019 GROSSETO – 10 SETTEMBRE 2019 LIVORNO – 30 AGOSTO 2019 LUCCA – 31 AGOSTO 2019 MASSA – 31 AGOSTO 2019 PISA – 6 SETTEMBRE 2019 PISTOIA – 30 AGOSTO 2019 PRATO – 30 AGOSTO 2019 SIENA – 10 SETTEMBRE 2019</b>

<b>PULCINI A7 – 2° ANNO (2009) PULCINI 9 ANNI 7v7 (2010) PULCINI MISTI (2009-2010)</b>	
Iscrizione tramite procedura on-line	<b>dal 26 LUGLIO al 17 SETTEMBRE 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>20 SETTEMBRE 2019</b>
<b>PRIMI CALCI 8 ANNI (2011) PRIMI CALCI 7 ANNI (2012) PRIMI CALCI 7-8 ANNI (2011-2012)</b>	
Iscrizione tramite procedura on-line	<b>dal 26 LUGLIO al 17 SETTEMBRE 2019</b>
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione <b>entro:</b>	<b>20 SETTEMBRE 2019</b>

### 3.2.6. DATE DI INIZIO ATTIVITA' AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si porta a conoscenza delle Società interessate le date di inizio dei campionati, Coppa Italia Eccellenza e Promozione e Coppa Toscana Prima e Seconda Categoria:

<b>CAMPIONATI ECCELLENZA, PROMOZIONE</b>	<b>DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019</b>
<b>CAMPIONATI 1^ E 2^ CATEGORIA</b>	<b>DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019</b>
<b>CAMPIONATO U19 JUNIORES REGIONALI</b>	<b>SABATO 7 SETTEMBRE 2019</b>
<b>COPPA ITALIA ECCELLENZA - PROMOZIONE - COPPA TOSCANA 1^ E 2^ CATEGORIA</b>	<b>DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019</b>
<b>CAMPIONATO U17 ALLIEVI REGIONALI</b>	<b>DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019</b>
<b>CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI</b>	<b>DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019</b>
<b>CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI</b>	<b>DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 (GIRONI A 16 SQ.)</b>
<b>CAMPIONATO U15 GIOVANISSIMI REGIONALI</b>	<b>DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 (GIRONE A 17 SQ.)</b>

Le date relative all'inizio dell'attività: Calcio a 5 e Calcio Femminile organizzata da questo Comitato Regionale, saranno rese note con prossimo C.U.

Per quanto riguarda l'attività relativa al Campionato di Terza Categoria – Juniores Provinciale ed Attività Giovanile Provinciale ogni Delegazione stabilirà le date di inizio rendendole note con proprio Comunicato Ufficiale.

### 3.2.7. RICHIESTE VARIAZIONI ATTIVITÀ

Si pubblicano di seguito le richieste di variazione attività presentate dalle Società per la stagione sportiva 2019/2020, in attesa della ratifica da parte della Presidenza Federale.

<b>Società</b>	<b>s.s. 2018/2019</b>	<b>s.s. 2019/2020</b>
A.S.D. POLICRAS SOVICILLE	DL Terza categoria	GM Settore giovanile e scolastico
U.S.D. OLIMPIA	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
PAPERINO SAN GIORGIO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
SESTOESE CALCIO A CINQUE	PM Calcio a 5	C5 Calcio a 5 e DL Terza categoria
FUTSAL BAGNOLO	PM PF Calcio a 5 maschile femminile	PM Calcio a 5
ATLETICO ETRURIA	DL Promozione	DL Promozione e C5 Calcio a 5
MARGINE COPERTA	DL Seconda categoria e C5 Calcio a 5	PM Calcio a 5
SEXTUM BIENTINA	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria e C5 Calcio a 5
BATTIFOLLE	DL Terza categoria	GM Settore giovanile e scolastico
ATLETICO LIVORNO ACADEMY	DL Terza categoria	GM Settore giovanile e scolastico
MATTAGNANESE BSL	PM Calcio a 5	PM PF Calcio a 5 maschile femminile
C.C. ROMAIANO SRL SSD	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
ACADEMY LIVORNO CALCIO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
POL. 90 ASD	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
SAN FREDIANO CALCIO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
CAPALBIO CALCIO	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria
INDOMITA QUARATA	DL Prima categoria	GM Settore giovanile e scolastico
F.B.C. CAMBIANO UNITED	DL Terza categoria	GM Settore giovanile e scolastico
CAMPESE 1969	GM Settore giovanile e scolastico	DL Terza categoria

### 3.2.8. VARIAZIONI ATTIVITA'

Si consigliano le società interessate a implementare (esempio: da Dilettanti Calcio a 11 a Dilettanti Calcio a 11 e/o Calcio a 5 e/o Calcio Femminile) o a ridurre la propria attività (esempio: da Dilettanti Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio Femminile a Dilettanti Calcio a 5 e Calcio Femminile) a inviare tempestivamente tale richiesta, poiché la stessa dovrà essere veicolata alla Lega Nazionale Dilettanti per la relativa ratifica.

### **3.2.9. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

Si comunica a tutte le Società che l'estratto conto della Stagione Sportiva 2018/2019 sarà disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito **www.lnd.it** attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale a partire dal giorno **8 luglio 2019**.

Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2019/2020.

I saldi attivi possono essere detratti dall'importo della quota di iscrizione.

E' già disponibile sulla pagina web di ogni società (dati societari) il dettaglio delle spese di Segreteria Federale della stagione sportiva 2018/2019 (quota competenza FIGC – spese istituzionali – costi assicurativi). Si ricorda che l'importo complessivo di tali spese verrà addebitato sull'estratto conto regionale.

### **3.2.10. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO**

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari:

- 1) Dal portale societario accedere al menù "PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale"
- 2) Scegliere la funzione "Inserimento richiesta ricarica portafoglio"
- 3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce "Ricarica" e successivamente, come portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
- 4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l'opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell'avvenuto pagamento.

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non possono essere approvati. Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito) che non necessitano dell'approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

**B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1**

**CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169**

### 3.2.11. CONVENZIONI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO



DIFFERENTE PER FORZA, DAL 1959

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2019/2020 è stato rinnovato l'accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio.

L'iniziativa offre varie opportunità: dal sostegno per l'iscrizione ai campionati e per le spese del settore giovanile, compreso l'acquisto di materiale tecnico, tecnologico ed attrezzature sportive, al finanziamento di spese per l'acquisto di defibrillatori e per quelle relative ad interventi di manutenzione impiantistica, alle stesse condizioni della scorsa stagione sportiva.

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell'area di competenza.

Di seguito l'elenco degli Istituti convenzionati con relativi referenti.

	<b>B C C</b>	<b>Referente</b>	<b>recapito</b>	<b>mail</b>
1	Banca Alta Toscana	Sauro Lazzerin	0573 7070313	<a href="mailto:mutui@bat.bcc.it">mutui@bat.bcc.it</a>
2	Anghiari e Stia	Daniele Cavalli	0575 787653 335 1354134	<a href="mailto:d.cavalli@bccas.it">d.cavalli@bccas.it</a>
3	Banco Fiorentino	Francesco Pistelli	055 883071 331 6405706	<a href="mailto:francesco.pistelli@bancofiorentino.it">francesco.pistelli@bancofiorentino.it</a>
4	ChiantiBanca	Funzione Coordinamento Commerciale	055 82 55 800	<a href="mailto:info@chiantibanca.it">info@chiantibanca.it</a>
5	Banca Cras Credito Cooperativo Toscano - Siena	Massimiliano Vannini	0577 397376	<a href="mailto:massimiliano.vannini@cras.bcc.it">massimiliano.vannini@cras.bcc.it</a>
6	Elba	Piero Paolini	0565 944072	<a href="mailto:p.paolini@bancaelba.it">p.paolini@bancaelba.it</a>
7	Pescia e Cascina	Francesco Pellegrini	0572 459543	<a href="mailto:francesco.pellegrini@bpc.bcc.it">francesco.pellegrini@bpc.bcc.it</a>
8	Pontassieve	Giovanni Vezzosi	055 8302224 342 9016496	<a href="mailto:g.vezzosi@pontassieve.bcc.it">g.vezzosi@pontassieve.bcc.it</a>
9	Banca TEMA	Adolfo Rastelli	0564 613217 347 5112252	<a href="mailto:adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it">adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it</a>
10	Valdarno	Alice Forzini	055 9137231	<a href="mailto:alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it">alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it</a>
11	Valdarno F.no-Cascia di Reggello	Leonardo Vannucci	345 2485487	<a href="mailto:l.vannucci@bccvaldamofiorentino.it">l.vannucci@bccvaldamofiorentino.it</a>
12	Valdichiana - Montepulciano	Enrico Zagari	0578 230763 334 6193938	<a href="mailto:enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it">enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it</a>
13	Versilia Lunigiana e Garf.	Giovanni Cesarano	0584 737359 334 6501735	<a href="mailto:giovanni.cesarano@bvlq.bcc.it">giovanni.cesarano@bvlq.bcc.it</a>
14	Vival Banca	Fabrizio Ghiara	0572 285643	<a href="mailto:fabrizio.ghiara@vivalbanca.bcc.it">fabrizio.ghiara@vivalbanca.bcc.it</a>

Elenco sportelli e comuni di competenza su [www.ft.bcc.it](http://www.ft.bcc.it) - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC

### **3.2.12. CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA**

Il **Comitato Regionale Toscana – Lega Nazionale Dilettanti** ha stipulato un accordo di collaborazione con **Duferco Energia** che ha come finalità quello di permettere a tutte le società calcistiche della nostra Regione di usufruire gratuitamente di una consulenza mirata all'efficientamento energetico delle strutture sportive e all'ottimizzazione dei costi, partendo dalla verifica dei consumi e dall'analisi delle criticità energetiche degli impianti.

Duferco Energia S.p.A, che opera nell'intera filiera del mercato energetico italiano, dalla produzione da fonti rinnovabili alla commercializzazione di energia elettrica e gas per tutti i segmenti di mercato, offre inoltre i seguenti servizi:

RELAMPING LED  
per l'impianto luci dei campi da gioco

SOSTITUZIONE CALDAIE  
sfruttando la cessione del credito fiscale

FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS  
basate su consulenze professionali, mirate alla riduzione dei costi

Consulenza esperta e dedicata.

Un consulente esperto e dedicato sarà a totale disposizione del cliente per un'analisi dei consumi dell'impianto di gioco, finalizzata alla ricerca dei costi che possono essere oggetto di efficientamento energetico, ottimizzando la spesa e migliorando i consumi.

Che cosa è la Cessione del credito fiscale?

In caso di sostituzione della caldaia esistente con una di nuova generazione, il cliente potrà decidere di pagare la sola parte dei lavori non coperta da incentivi fiscali, cedendo il credito a Duferco Energia che si farà carico delle spese rimanenti.

Risparmi certi e maggiore efficienza.

I progetti di efficientamento energetico di Duferco Energia sono una garanzia sia per il miglioramento dei consumi dell'impianto che per l'abbassamento dei costi energetici.

Una scelta consapevole oggi e un ritorno garantito, giorno dopo giorno.

**Per richiedere una consulenza è possibile chiamare direttamente il  
Numero verde 800.58.39.01**

### 3.2.13. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

## **NUOVA PIATTAFORMA TESSERAMENTO ON-LINE F.I.G.C.**

Facendo seguito a quanto già precedentemente pubblicato sui Comunicati Ufficiali e in base alla comunicazione del 28/6/2019 della Segreteria Federale in merito alla nuova piattaforma tesseramento on-line F.I.G.C., si specifica quanto segue:

le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

dovranno essere effettuate dalla Società tramite il **Portale Servizi Figc**, raggiungibile all'indirizzo <https://portaleservizi.figc.it>

Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utenza" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della Società.

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)

### **TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI**

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.Ind.it) alla sezione "modulistica" è consultabile il "Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2019/2020".

### **SVINCOLI DA SOCIETÀ – ART. 107**

Sul sito toscana.Ind.it nella sezione modulistica → Tesseramento LND e SGS → è disponibile l'elenco svincolati art. 107 NOIF (svincolo da società) s.s. 2019/2020

### **TESSERAMENTO TECNICI STAGIONE SPORTIVA 2019/20**

Si rende noto che dalla corrente stagione sportiva le pratiche di tesseramento tecnici saranno ricevute e gestite direttamente dall'ufficio tesseramento. Per chiarimenti e informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche contattare i seguenti recapiti telefonici: 0556521 418 – 419 – 420

## CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: [femminile.toscana@lnd.it](mailto:femminile.toscana@lnd.it)

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio 366 5414284

Tel. 055 6521432 / mercoledì ore 10.00-12.30) FAX 055 7472707

### COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

**SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.**

TESSERAMENTO: 055 6521419 (ORE 11.00/13.00)

mail: s.morgenni@lnd.it

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

### CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

Sentite le Società interessate per un eventuale ripescaggio al campionato di Eccellenza,

sentito il Dipartimento Calcio Femminile che ha dato parere favorevole il 30.07 u.s.,

*niente ostativo*

La Società Robur Siena come da sua richiesta sarà ammessa nel campionato regionale di Eccellenza s.s. 2019/2020

## CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

## 4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### CAMPIONATO U17 ALLIEVI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI

### CAMPIONATO U16 ALLIEVI B REGIONALI

#### Scheda informativa (modulo on-line)

Secondo l'elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato U17 Allievi Regionale di "Merito" e U17 Allievi Regionali, U16 Allievi "B" a livello Regionale U15 Giovanissimi Regionale di "Merito" e U15 Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2019/2020, pubblicato sul C.U. N. 2 del 4/07/2019, **si invita le Società che ancora non hanno inviato la presente scheda, a compilare attraverso l'apposito form che è disponibile sul sito toscana.Ind.it → sezione modulistica.**

### CAMPIONATO UNDER 14 GIOVANISSIMI B REGIONALI PRO

### TORNEO UNDER 13 FAIR PLAY PRO

#### Scheda informativa (modulo on-line)

Si invita le Società Professionistiche **che ancora non hanno inviato la presente scheda, a compilare attraverso l'apposito form che è disponibile sul sito toscana.Ind.it → sezione modulistica.**

## REGOLAMENTI ATTIVITÀ DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

L'attività della categoria Esordienti ha carattere ludico-promozionale e di approfondimento tecnico e formativo. In appresso si riportano i regolamenti relativi allo svolgimento dell'attività di base per le categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI ed ESORDIENTI validi per la stagione sportiva 2019/2020. Gli stessi saranno adottati in ambito regionale per tutte le attività indette ed organizzate dalle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

#### **Regole valide per tutte le categorie**

- ⤴ Vietato ad un giocatore di partecipare nella stessa giornata solare a due gare di Torneo, così come è opportuno che i/le ragazze non disputino più di una gara nelle giornate del sabato e della domenica della stessa settimana.
- ⤴ Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; le sostituzioni con il sistema dei "cambi liberi", utilizzando la procedura cosiddetta "volante", potranno essere effettuate **solamente** nel terzo tempo e quindi non sarà possibile utilizzare tale procedura nei primi due tempi ( vedi riferimento C.U N.1).
- ⤴ Le Società dovranno presentare all'arbitro regolare distinta in duplice copia e documento attestante il tesseramento F.I.G.C. di tutti i presenti, compresi gli adulti, max 4.
- ⤴ Obbligatorio il riconoscimento ufficiale prima dell'inizio della gara.
- ⤴ L'arbitro e il tutor potranno premiare i calciatori protagonisti di particolari gesti fair-play nei confronti di compagni ed avversari, esibendo un cartellino verde, la **green card**. Al termine dell'incontro i tecnici dovranno motivare ed avallare la "green card" nell'apposito spazio del referto gara.
- ⤴ Al termine della gara, i tecnici e i dirigenti delle due Società dovranno firmare per avallo il risultato riportato sul rapporto arbitrale che la SOCIETA' OSPITANTE dovrà far pervenire insieme alle distinte contenenti i nominativi dei giocatori delle due squadre, alla Delegazione Provinciale di competenza **ENTRO E NON OLTRE LE 48 ORE** dalla data dell'espletamento della partita.

- ⤴ Visto l'esito positivo della sperimentazione effettuata negli ultimi anni, il progetto dell'**autoarbitraggio** verrà riproposto anche per la prossima stagione sportiva e riguarderà le Categorie PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI e PULCINI.
- ⤴ Time out. E' possibile ed opportuno nell'arco dell'intera gara utilizzare, da parte di ciascuna squadra, un time-out della durata di 1'
- ⤴ Terzo tempo Fair play. E' auspicabile che le Società, al termine della gara, organizzino un "tempo supplementare" denominato "FAIR PLAY", in cui le società e le famiglie mettono a disposizione dei/delle partecipanti una merenda da condividere tra loro, allargando naturalmente l'invito anche a tecnici, dirigenti e genitori delle squadre coinvolte. In questo modo, riprendendo usi propri anche di altre discipline sportive, come ad esempio il rugby, il Settore Giovanile e Scolastico intende sempre più diffondere il concetto della sana competizione sportiva, che si esalta attraverso elevati valori d'ordine etico e sociale.
- ⤴ Sarà cura di ogni Delegazione Provinciale riportare, sul proprio comunicato ufficiale, l'elenco delle società che hanno effettuato il "terzo tempo" con le caratteristiche indicate.
- ⤴ Saluti. E' compito dei dirigenti e dei tecnici delle Società interessate fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.
- ⤴ Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l'uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli.

### **REGOLAMENTO TORNEO ESORDIENTI 1°- 2° anno e misto. CALCIO A 9 FAIR PLAY – ANNO 2007-2008**

- ⤴ Il Torneo è riservato ai bambini e bambine nati nel 2007-2008
- ⤴ Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto ad esempio a difficoltà di ordine demografico è concessa, **dietro richiesta di deroga scritta** da inoltrare alla Delegazione Provinciale di competenza, la possibilità di utilizzare fino ad un massimo di n.3 bambini/e di un anno inferiore, secondo il seguente criterio:
  - fino ad un max di n. 15 tesserati: n. 3 deroghe
  - fino ad un max di n. 16 tesserati: n. 2 deroghe
  - fino ad un max di n. 17 tesserati: n. 1 deroga
- ⤴ Prima della gara si dovrà svolgere una rapida sfida di abilità tecnica, shoot-out 1vs1 portiere.
- ⤴ L'arbitro, istruttore, allievo o juniores tesserato per la Società, dovrà essere a conoscenza del regolamento illustrandolo ai giocatori prima della gara e inoltre indosserà indumenti adeguati all'occasione, per dare una seria immagine all'incontro. Può svolgere funzione di arbitro anche un tesserato della Società ospitata.
- ⤴ La Partita viene disputata in 3 tempi di 20 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max 50x75 Min 40x60 ( identificabili da area di rigore ad area di rigore) e, dove le misure lo consentono, anche trasversalmente.
- ⤴ Il giocatore che subisca un'espulsione durante uno dei tre tempi di gara non potrà più prendere parte alla partita; potrà invece essere ripristinata la parità numerica nei tempi di gioco successivi. Nel caso in cui un partecipante alla gara subisca due ammonizioni in tempi diversi di gioco, lo stesso non sarà soggetto ad espulsione visto che ogni tempo è considerato separatamente rispetto agli altri, costituendo nella sostanza una gara a sé.
- ⤴ Le porte devono avere le misure di m 5x2 o m 6x2.
- ⤴ I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4
- ⤴ L'area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 metri dalla linea di fondo e in larghezza da coni posti a 12 metri dal centro della porta.
- ⤴ Il punto del calcio di rigore viene fissato a 9 metri dalla linea di porta.
- ⤴ Calcio d'angolo battuto dall'angolo dell'area di rigore del campo regolamentare a 11.
- ⤴ Vigè la regola del fuorigioco entro 13 metri dalla linea di fondo campo.
- ⤴ Non vigè la regola dell'espulsione per fallo effettuato dall'ultimo difensore.
- ⤴ Vigè la regola del retropassaggio come da regolamento.
- ⤴ Rimesse laterali con le mani sbagliate saranno ripetute dallo stesso giocatore.
- ⤴ **Zona di 'No Pressing'**: in occasione della rimessa dal fondo, non è permesso ai giocatori della squadra avversaria di superare la linea dell'area di rigore (13 metri) e dal suo prolungamento fino alla linea laterale, permettendo al giocatore ricevente di effettuare il primo tocco di palla. Dopo il primo tocco del difensore, il gioco riprende normalmente.
- ⤴ Rinvio da fondo campo, effettuato dal portiere con palla a terra dentro l'area di rigore.

- ⤴ I calci di punizione possono essere diretti o indiretti. Distanza barriera: 6 m
- ⤴ E' **obbligatorio** l'uso dei parastinchi.
- ⤴ Indipendentemente dal risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 0-0 così come il terzo. Il risultato finale sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato) **più 1 punto per la vincente della sfida tecnica.**

Esempio di diverse combinazioni di risultato finale:

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:	3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:	3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:	3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:	2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:	2-1

### REGOLAMENTI GARE PULCINI CALCIO A 7 1° anno 2010, 2° anno 2009, MISTI 2009, 2010 e 2011

- ⤴ Prima della gara è prevista un gioco tecnico che coinvolgerà tutti i calciatori. Il dettaglio dell'attività proposta verrà presentato durante le riunioni che si terranno nel mese di settembre nelle Delegazioni Provinciali.
- ⤴ La partita viene disputata in 3 tempi di 15 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max 45x65 Min. 35X50.
- ⤴ Le porte devono avere le misure di m 4x2.
- ⤴ I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 .
- ⤴ L'area di rigore è evidenziata in lunghezza da due coni posti sulle righe laterali a 13 mt dalla linea di fondo e in larghezza da due coni posti a 10 mt dal centro della porta.
- ⤴ Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 mt dalla linea di porta.
- ⤴ Non vige la regola del fuorigioco.
- ⤴ Non vige la regola dell'espulsione per fallo effettuato dall'ultimo difensore.
- ⤴ Retropassaggio al Portiere come da regolamento, con alcuni piccoli accorgimenti: non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio. Il portiere in possesso palla non può venire attaccato e deve quindi poter giocare senza essere contrastato. Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di sei secondi, sia con le mani sia con i piedi. Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani.
- ⤴ Rimmesse laterali con le mani, sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.
- ⤴ Il rinvio dal fondo campo sarà effettuato con i piedi (come previsto dal regolamento del gioco del calcio) dopo la parata sarà effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
- ⤴ Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.
- ⤴ Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in **SVANTAGGIO** può aggiungere un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
- ⤴ E' consigliato l'uso dei parastinchi.

### REGOLAMENTI GARE PRIMI CALCI 2012, 2011 calcio a 5

- ⤴ Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di uno o più giochi didattici (proposti dalla Delegazione Provinciale competente), come previsto dal C.U. n. 1
- ⤴ La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni Max 25x40 Secondo anno ( 2011) e 20X30 Primo Anno (2012).
- ⤴ Le porte devono avere le misure di m 4x2.
- ⤴ I palloni devono essere di dimensioni ridotte convenzionalmente identificabili con il n.4 in gomma o multistrato.
- ⤴ L'area di rigore è evidenziata da una linea immaginaria, definita in lunghezza da coni a 7 mt. dalla linea di fondo e in larghezza da coni a 7 mt da ogni palo della porta.
- ⤴ Il punto del calcio di rigore viene fissato a 7 metri dalla linea di porta.

- ⤴ Non vige la regola del fuorigioco.
- ⤴ Non vige la regola dell'espulsione per fallo effettuato dall'ultimo difensore.
- ⤴ Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
- ⤴ Le rimesse laterali con le mani saranno fatte ripetere dai giocatori della stessa squadra anche se sbagliate.
- ⤴ Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
- ⤴ Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.
- ⤴ Qualora si raggiunga una differenza di cinque reti, la squadra in **SVANTAGGIO** può aggiungere un giocatore fino a ridurre il passivo a 3 reti.
- ⤴ Per quanto riguarda le scarpe di gioco è consigliato l'uso di quelle con la suola in gomma a tredici tasselli.

### AVVISO

Tutte le società che hanno effettuato l'iscrizione ON LINE alle attività previste per la categoria Primi Calci, **sono invitate a confermare** la Delegazione Provinciale di appartenenza, con apposita comunicazione, **l'esatto numero di squadre iscritte a detta categoria suddivise per anno**, ovvero specificando quanto sono quelle per l'anno 2011 e quante per l'anno 2012.

### REGOLAMENTO GARA PICCOLI AMICI 4vs4 - anno 2013 (Solo nella Fase Primavera)

- ⤴ Prima della partita è obbligatorio l'effettuazione di un gioco didattico, come previsto dal C.U. n. 1. Si consiglia il gioco "lo scalpo".
- ⤴ La Partita viene disputata in 3 tempi di 10 minuti ciascuno su campi di gioco di dimensioni di mt. 15X30.
- ⤴ Tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno una minipartita.
- ⤴ Le porte devono avere le misure di m 4x2 o m 3x2
- ⤴ I palloni devono essere in gomma, doppio o triplo strato di peso contenuto in gomma o multistrato.
- ⤴ Il punto del calcio di rigore viene fissato a 5 metri dalla linea di porta.
- ⤴ Non vige la regola del fuorigioco.
- ⤴ Non vige la regola dell'espulsione per fallo effettuato dall'ultimo difensore.
- ⤴ Il retropassaggio può essere preso con le mani dal portiere.
- ⤴ Rimesse laterali con le mani, se sbagliate, saranno fatte ripetere dallo stesso giocatore.
- ⤴ Il rinvio dal fondo campo viene effettuato dal portiere con il pallone in mano e se calciato al volo non oltre i tre metri dalla linea di fondo.
- ⤴ Tutte le punizioni vengono considerate indirette eccetto il calcio di rigore che può essere concesso per un fallo evidente nei pressi della porta.

### MODALITA' E SCADENZE PER IL RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO 2019-2020

Tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento delle varie tipologie di scuole calcio e centri calcistici di base, **dovrà essere scrupolosamente inviata** secondo le modalità stabilite dall'ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

#### SCUOLE CALCIO ELITE

Si ricorda alle società che dovranno essere registrate al servizio Telegram.

**Tutta la modulistica sotto indicata dovrà essere inviata entro ciascuna data di scadenza e sarà accettata unicamente utilizzando l'apposito modulo on line.**

## SCADENZE

- **10 settembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo:** [premi qui](#)

<https://zfrmz.eu/SJljHnQEV2xmdmZLykeOt>

1. Dichiarazione società riconoscimento Scuola Calcio Elite
2. Alla stessa dovrà essere allegato anche il modulo di presentazione della società: [premi qui](#)  
<https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2019/07/presentazione-società-19-20.pdf>

- **30 novembre 2019 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo:** [premi qui](#)

1. compilazione obbligatoria del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: [premi qui](#);
2. Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviato al Settore Tecnico;
3. Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la "scuola di Calcio Élite", debitamente sottoscritto dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
4. Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel "Programma di Informazione";
5. Piano dei Servizi offerti dalla società.

- **10 maggio 2020 da inviare utilizzando UNICAMENTE il seguente modulo:** [premi qui](#)

1. Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
2. Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all'attività ufficiale con le giovani calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile);
3. Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

## SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI DI BASE

### SCADENZE

Le società che intendono avere il riconoscimento della Scuola di Calcio o di Centro Calcistico di base, **dovranno far pervenire alla propria Delegazione Provinciale di appartenenza** la sotto riportata documentazione, **secondo le modalità indicate da queste ultime e riportate nei rispettivi comunicati ufficiali.**

- **30 ottobre 2019**

1. Modulo presentazione società (**obbligatorio per tutte le società che svolgono attività di settore giovanile**) [premi qui](#)

- **30 novembre 2019**

1. Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile: [premi qui](#)

I dettagli di tutte le informazioni utili relative alle Scuole Calcio e le norme regolamentari per l'attività giovanile sono riportati nei CC.UU. n°1 e n°2 stagione sportiva 2019/20 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Si comunica che, al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 dovrà essere compilato il "Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile", a tutte le Società che svolgono attività giovanile. Tale censimento sarà uno strumento utile ai fini di fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.).

## 5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione.

## 7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

## 8. ALLEGATI

- C.U. n. 55/A della F.I.G.C., modifica dell'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F. – (tenuta da giuoco dei calciatori)
- C.U. n. 57/A della F.I.G.C., decadenza dall'affiliazione delle Società per inattività
- cu n.60/A FIGC - Statuto FIGC
- cu n.61/A e 63/A FIGC - Nomina Segretario Generale e Vice Segretario Generale FIGC
- cu n.62/A FIGC - Modifica art. 11 NOIF
- COM. UFF. 017 SEZ. UNITE DEL 06.08.pdf – (Reclamo Società ASD Montemignao)
- C.U. N.39/AA – (procedimento n.1021 pfi 18/19)
- Aggiornamento MOGC ai sensi del D.Lgs. n.231/2001
- Comunicato Ufficiale n. 59 - Società vincenti Premio di valorizzazione Giovani Calciatori s.s. 18/19
- Comunicato Ufficiale n. 63 - Ammissioni e ripescaggi Campionato Serie D - S.S. 2019/2020
- Comunicato Ufficiale n. 64 - Ammissioni e ripescaggi Campionato Serie C Femminile - S.S. 2019/2020
- Comunicato Ufficiale n. 65\_Ammissioni Campionati Nazionali di Calcio a Cinque\_Stagione Sportiva 2019-2020

## 9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

---

**PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 08-08-2019**

---

Il Segretario  
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente  
Dr. Paolo Mangini



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 72** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 55/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 55/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 luglio 2019;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**Art. 72**  
**Tenuta di giuoco dei calciatori**

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 73** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 57/A della F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione delle Società per inattività.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 57/A

### DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 151/A del 21 giugno 2019, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**C.R. ABRUZZO**

936013 A.S.D. AMITERNUM S.VITTORINO	936009 A.S.D. PROJET C5 VALLATA DELFINO
919170 A.S.D. ANNUNZIATA GIULIANOVA	600790 A.S.D. REAL CELANO
932621 A.S.D. ATLETICO FLACCO	600503 A.S.D. REAL SAMBUCETO C5
914029 A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004	919389 A.S.D. REAL SAN SALVO
938372 ASD BARBERINI CALCIO	919172 A.S.D. ROCCAMORICE
932839 A.S.D. BAZZANO CALCIO	934503 F.C.D. S.ONOFRIO
919101 A.S.D. BELLANTE 2007	68406 A.S.D. SAMBUCETO CALCIO S.PAOLO
919060 A.S.D. CALCIO PESCARAMANZIA	933805 U.S.D. SAN VINCENZO ROCCAVIVI
932694 A.S.D. CARPINETO SINELLO	44090 S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L.
930618 A.S.D. CRECCHIO CALCIO	600787 A.S.D. SPORTING CONA
917577 A.S.D. GARRUFO 1982	935525 A.S.D. SPORTING ORTONA
912036 A.S.D. GLORIA CHIETI 2000	921290 A.S.D. SPORTING POLLUTRI
934384 A.S.D. HEROES VENERE	930835 A.S.D. STELLA VIOLA CANDITELLAE
917159 A.S.D. LOCOMOTIV BELLANTE	938111 SSD TIRINO BUSSI CALCIO
914337 A.S.D. LUCOLI	70158 A.S.D. TORINO DI SANGRO
914551 A.S.D. MEMY TEAM GIULIANOVA	600337 A.S.D. VILLA CARMINE LIONS
934368 A.S.D. PANTHERS GIRLS	932823 A.S.D. VILLA FIORE
935980 A.S.D. PESCARA DOLPHINS	936004 A.S.D. VIRTUS CIVITELLA CASANOVA
936174 A.S.D. PETTORANO SUL GIZIO	600808 A.S.D. VIRTUS NOTARESCO

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 1 del 4.7.2013	C.U. n. 15 del 3.10.2013
C.U. n. 14 del 16.9.2013	C.U. n. 12 del 19.9.2013
C.U. n. 37 del 30.1.2014	C.U. n. 4 del 25.7.2013
C.U. n. 9 del 5.9.2013	C.U. n. 8 del 29.8.2013
C.U. n. 5 del 1.8.2013	C.U. n. 3 del 18.7.2013
C.U. n. 10 del 12.9.2013	C.U. n. 6 del 8.8.2013
C.U. n. 7 del 22.8.2013	

**C.R. BASILICATA**

935710 A.S.D. ACROCALCIO	920156 A.S.D. MOVINT
690316 A.S. AICSPORT CLUB POTENZA	915092 A.S. NEMUS
690388 A.S. ATLETICO GENZANO	933561 A.S.D. P.P.S. BARTOC
936671 A.S.D. AVVOCATI POTENZA	936639 A.S.D. PHOENIX POTENZA FUTSAL
916477 A.S.D. BRAVO	75118 S.S. PIETRAPERTOSA DOL LUCANE
939085 A.S.D. CANCELLARA CALCIO A 5	933386 A.S.D. PIZETA
919842 A.S.D. CASTELLARO	920644 A.S.D. POLICORO HERACLEA
690347 CITTA POTENZA SSARLD	933755 A.S.D. PRO LOCO SAN MAURO FORTE
936840 A.S.D. GARAGUSO	919947 A.S.D. REAL MARATEA
916490 A.S.D. GENZANO C5	936915 A.S.D. RICILIUS
934892 A.S.D. GIOSA TEAM	205915 A.S.D. RUVO
933544 A.S.D. GORGOGNONE	690358 S.S. SAN NICOLA
936116 A.S.D. HURRICANE LAURENZANA	931348 A.S.D. SANBREMA MARATEA CALCIO
939292 ASDPOL INDOMITA THOHIR	936672 A.S.D. SPARTAK LUCANIA FUTSAL
690393 POL. LIBERTAS MONTALBANO	936616 A.S.D. TRIVIGNO 2012
933405 A.S.D. MANLEVA SPORTING CLUB	930189 A.C.D. VIETRI DI POTENZA
	933400 A.S.D. VIGNALE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 17 del	18.9.2013	C.U. n. 73 del	28.2.2014
C.U. n. 38 del	22.11.2013	C.U. n. 48 del	13.12.2013
C.U. n. 37 del	20.11.2013	C.U. n. 28 del	18.10.2013
C.U. n. 15 del	11.9.2013	C.U. n. 24 del	9.10.2013
C.U. n. 32 del	31.10.2013	C.U. n. 4 del	25.7.2013

#### C.R. CALABRIA

610413 G.S. ALMAS COSENZA (non CU)	918085 A.S. NEW TEAM LIDO CALCIO A 5
921695 U.S.D. AMBROSIANA CALCIO	935019 NUOVA ACCONIA CALCIO
912229 A.S.D. ANDREOLESE	936559 A.S.D. NUOVA ALBIDONA
936505 A.S.D. ATLETICO ROCCA	936865 F.C. NUOVA BELVEDERE ASD
934629 A.S.D. ATLETICO SALINE	936538 A.S.D. NUOVA PALERMITI
916905 A.S.D. BRASIL ROCCELLA	933158 A.S.D. NUOVA TROPEA
918309 S.S. CANTINELLA CALCIO A 5	610166 U.S. PEDACE
933295 A.C. CASIGNANA	914599 A.S.D. PETILIA CALCIO
81453 A.S.D. CICALI	75488 U.S.D. PETRIZZI
935880 A.S.D. CITTA DI REGGIO CALABRIA	913323 A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003
936043 A.S.D. CITY CASTROLIBERO	919914 S.S. PIETRAPAOLESE
936533 F.C.D. CLETO	934909 A.S.D. PLANA SERVICE CORIGLIANO
920069 A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988	938274 A.S.D. POLISPORTIVA MODENA
916683 A.C. COMERCONI 2005	206578 U.S. PRAIA
610198 A.S.D. CROPANI	610593 A.S. PRO OCCHIO
933127 A.S.D. FER.CA. TARSIA	913426 A.S. REAL CARIATI
931370 F.C. FEROLETO ANTICO 1978	936268 F.C.D. REAL FIUMEFREDDO
913281 A.S. FILADELFIA CUP	934771 A.S.D. REAL FRONTI 2011
931407 A.S.D. FILOGASESE	936224 A.S. REAL MEGALOS
60979 S.S.D. FUSCALDO	938873 A.S.D. RIONE MODENA
934908 A.S.D. FUTSAL CETRARO	936230 ROSARNO C5
916560 A.S.D. FUTSAL COSENZA C5	82150 A.S.D. S.ELIA
934114 A.S.D. FUTSAL DUOMO CATANZARO	936040 A.S.D. S.VENERE GALLINA
936635 A.S.D. FUTSAL LAUREANA C5	921572 A.S.D. SAN COSTANTINO CALABRO
936916 A.S.D. FUTSAL NICOTERA	931411 A.S.D. SAN LORENZO CALCIO A 5
934837 A.S.D. FUTURVENDING VILLA S.G.	934866 A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA
912447 A.S. GIMIGLIANO DILETTANTISTIC	916503 POL. SANCALOGERESE 05
935235 A.S. GIROPACO	918397 POL. SANTO STEFANO
935431 A.S.D. INVICTA 2011	918552 A.S. SELLIA MARINA
918064 ASD.C. LA BUSSOLA FUSCALDO 1976	938776 A.S.D. SOCCER CARIATI
936414 A.S.D. M C FOOD CALCIO A 5	919913 A.C.D. SOVERIA SIMERI
935575 A.S.D. MALVITO	922173 A.S.D. SPORTING CLUB LA MUCONE
610339 A.S. MARZI	921933 A.S.D. SPORTING ROCCA
933115 A.S.D. MELIS	933104 S.C.D. VALLESE MELISSA
933230 A.S.D. MIGLIERINA CALCIO A 5	931504 A.S.D. VERBICARO CALCIO
930846 A.S.D. MODENA CALCIO A CINQUE	910792 F.C. VERZINO CALCIO GIOVANILE
935084 A.S.D. MORMANNO UNITED	914998 A.S.D. VIGOR ROCCA
918065 U.S. MOTTA SANTA LUCIA	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 42 del	11.10.2013	C.U. n. 89 del	16.1.2014
C.U. n. 11 del	6.8.2013	C.U. n. 109 del	20.2.2014
C.U. n. 98 del	28.1.2014	C.U. n. 53 del	5.11.2013
C.U. n. 23 del	5.9.2013		

C.U. n. 82 del 30.12.2013  
C.U. n. 103 del 6.2.2014  
C.U. n. 32 del 2.10.2013

C.U. n. 49 del 25.10.2013  
C.U. n. 115 del 6.3.2014  
C.U. n. 125 del 27.3.2014

### C.R. CAMPANIA

916841 A.I.C.S. POSEIDON  
933678 A.S.D. ABELLIUM 2010  
916861 A.S.D. ACCIAROLI CALCIO  
81765 A.S.D. AENARIA  
935308 U.S.D. AGRIVESUVIO FONTENOVELLA  
933082 A.S.D. AMICI DEL FUSARO  
935426 A.S.D. AMICI DI DON GNOCCHI  
918124 POL.D. ANIELLO SGAMBATI  
922129 A.S.D. APPENNINICA  
74207 A.S.D. ARIANO NORD EST  
916840 ASDPOL ASCEA  
936869 A.S.D. ATLETICO CERVINARA C5  
936699 A.S.D. ATLETICO MONDRAGONE C5  
931280 A.S.D. ATLETICO PONTERUTTO  
933593 A.S. ATLETICO PROCIDA  
933513 A.S.D. ATLETICO SAN MARZANO C5  
931783 A.S.D. AU.DAN. BELVEDERE  
936750 8.S.D. AVE TELLUS  
936993 A.S.D. AZZURRA CAPRI  
937007 A.S.D. BAROBET  
936680 A.S.D. BELTIGLIO  
60678 POL. BRUSCIANESE CLUB AZZURRO  
935354 U.S. BUCCINESE  
933358 U.S. BUONABITACOLO UNITED  
621078 A.S.D. C.DI.Q. LEOPARDI CALCIO  
919833 A.S.D. CALCIO COLLE SANNITA  
936968 A.S.D. CALCIO ENZO LA MANNA  
620885 A.S.D. CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB  
936674 A.S.D. CALCIO ROSA SALERNO  
936744 A.S.D. CALCIO SPORTING CAIAZZO  
936089 A.S.D. CAPO DI FIUME  
620302 A.S.D. CARPINETO  
620054 U.S. CASTELFRANCO  
935105 A.S.D. CASTELLUCCIO BATTIPAGLIA  
620713 POL. CERASO  
922073 A.S.D. CERCOLA CALCIO  
63807 A.S.D. CLUB BATTIPAGLIA  
936900 A.S.D. COMPENSORIO SESSA SOCCER  
620674 A.S.D. COSTA D AMALFI C5  
935219 A.S.D. COSTANTINOPOLI  
920200 U.S.D. DOMICELLA  
913881 A.S.D. DUE PRINCIPATI  
921913 A.S.D. E.F. PORTOFINO CLUB  
931438 A.S.D. EAM STRIANO C5  
912983 A.S.D. ETTORE FIERAMOSCA  
912701 POL. FAICCHIO  
921719 A.P.D. FIESOLE  
931521 U.S. FONTANELLE  
621185 A.S. FUTSAL GRAGNANO  
914861 A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO C5  
936515 F.C.D. GIANLUCA GISOLDI

936846 A.S.D. GIANO CALCIO  
935414 U.S. GIOI  
932175 A.S.D. GRANIANUM CALCIO A5  
936753 A.S.D. GRICIGNANO CALCIO  
936877 A.S.D. HIRPINIA SOCCER  
921411 A.S.D. IL QUARTO C5  
26720 A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D.  
919136 A.S.D. JUVENTUS BOSCOREALE  
934876 A.S.D. LABS 360 SAN PIETRO  
933370 A.S.D. LAUSDOMINI 2010  
922127 A.S.D. LIBERTAS ROCCAMONFINA  
81522 U.S. LIMATOLA  
936448 A.S.D. MARAVILHA FUTSAL  
935168 A.S.D. MOIANO IN MOVIMENTO  
620388 A.S.D. MONDRAGONE CALCIO  
933422 S.S. MONTEFORTE CILENTO  
918377 U.S. MORRA DE SANCTIS  
935343 MUMBAR POZZUOLI A.S.D.  
934994 U.S.D. NOCELLETO  
932172 P.S.D. NOCERA  
76680 S.S. NUOVA POL.FRATTESE  
910542 S.C. OLEVANESE ARIANO  
936958 A.S.D. P.G.S. PIEDIMONTE MATESE  
936566 A.S.D. PAESTUM SOCCER  
935280 A.S.D. PAMASPORT FNCC  
936963 A.S.D. PAROLISE CALCIO  
936769 A.S.D. PARTENOPE SOCCER  
936607 A.P.C. PASQUALE CATALDO  
938847 A.S.D. PERTOSA  
935151 A.S. PEZZOTTESE FUTSAL 2004  
61904 G.S.D. PIEDIGROTTA  
936965 A.S.D. PIETRA VIVA  
75175 U.S. PILA AI PIANI  
915367 A.S.D. POL. MOIANO 2004  
938780 A.S.D. POLISPORTIVA ARAGONESE  
936871 A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLO  
936957 A.S.D. POLISPORTIVA PASTORANO  
78888 A.S.D. PRINCIPI DORIA  
935340 A.S.D. PRO CALCIO DONNE  
919801 A.S.D. PRO PIEDIMONTE  
78108 A.S.D. PRO RICIGLIANO  
917795 A.S.D. PROTOPISANI SOCCER  
936970 S.F.D. QUINDICI SOCCER  
920268 A.S.D. REAL AMALFI 2007 C5  
620183 A.S.D. REAL BAGNESE  
933679 A.S.D. REAL CALCIO S.AGATA  
922130 A.S.D. REAL CASCINA  
915533 A.S.D. REAL FRASSO  
935371 A.S.D. REAL MONTESANO  
935244 A.S.D. REAL NISE C5  
936762 A.S.D. REAL OPLONTI

922100	REAL PERDIFUMO 2008	931752	A.S.D. SPORTING LIVERI
934851	A.S.D. REAL SALA C5	936956	A.S.D. SPORTING PANNARANO
935241	A.S.D. REAL SAN PIETRO INFINE	935258	A.S.D. SPORTING SANT ELIA
931903	POL. REAL SIRIGNANO	933204	A.S.D. SPORTING SCAFATI C5
621153	A.S. REAL SORRENTO	934878	A.S.D. SPORTING TEANO
920365	A.S.D. REAL TEANO CALCIO	931975	A.S.D. SPORTING VITULAZIO
935303	A.S.D. REAL TERZIGNO CALCIO	935366	A.S.D. STELLA ROSSA VILLAMAINA
936966	A.S.D. REAL TUFINO SCHIAVA	920026	A.C. STIO CILENTO
934804	A.S.D. REAL UNITED	933296	A.S.D. TAURASI
922077	A.S.D. REAL VAIRANO SCALO	931383	A.S. UNITED COLOURS OF FUTSAL
921920	A.S.D. REALITY PIAZZOLLA	933676	A.S.D. VALLE C5 ORAZIO MONTORO
620215	U.S.C. S.ANGELO ALL ESCA	916912	POL. VALLE 2005
936976	U.S.D. S.EUSTACHIO	936984	A.S.D. VARONI F.C.
931847	S.C.D. SALENTO	620912	F.C. VIA MERCANTI SALERNO ASD
918083	A.S.D. SAN FELICE A CANCELLO C5	931784	A.S.D. VIETRIRAITO CALCIO
935361	A.S.D. SAN NICOLA 2011	620081	F.C. VILLA
620418	A.S.D. SAN PIETRO	935349	A.S.D. VIRTUS CASTELCIVITese
917079	A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE	918379	A.S.D. VIRTUS CONZA
934900	A.S.D. SANNIUM S.L.S.	936996	A.S.D. VIRTUS MADDALONESE
920121	A.S. SANT EGIDIO	933639	A.S.D. VIRTUS MONDRAGONE
935421	A.S.D. SANTA PAOLINA CALCIO	936959	A.S.D. VIRTUS POL.CURTI 2012
934816	A.S.D. SCARPASCIOT	936975	A.S.D. VIRTUS VILLA LITERNO
936848	A.S.D. SIRIO SAN GIORGIO C5	920548	A.S.D. VIS SAN NICOLA
935234	A.S.D. SPORTING ALFANO	916530	S.S.C. VISCIANO FIESTA
933709	A.S.D. SPORTING BARONISSI	74382	S.S. VITULAZIO
933408	SPORTING CASANDRINO	936215	A.S.D. WIENER HAUS FLEGREA C5
936570	A.S.D. SPORTING CLUB C5	936774	A.S.D. YOUNGBOYS 2006
917081	A.S.D. SPORTING ELEATICA		

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n.71	del	20.02.2014	C.U. n. 41	del	14.11.2013
C.U. n.56	del	9.1.2014	C.U. n 17	del	17.9.2013
C.U. n.45	del	28.11.2013	C.U. n 51	del	19.12.2013
C.U. n.47	del	5.12.2013	C.U. n. 38	del	7.11.2013
C.U. n.31	del	17.10.2013	C.U. n. 40	del	8.11.2013
C.U. n.28	del	10.10.2013	C.U. n 63	del	30.1.2014
C.U. n. 8	del	10.10.2013			

#### **C.R. EMILIA ROMAGNA**

630232	POL. ANCORA SAN FRANCESCO ASD	27660	POL. LIMIDI
930084	A.S.D. ARTUSIANA CALCIO 5	917428	LOKOMOTIVE SAN BIAGIO ASD
7000	A.S.D. BONDENESE CALCIO	65379	A.S.D. M.S.P. SZ CALCIO
914282	A.S.D. BORGOROSSO FOOTBALL CLUB	29620	A.C.D. MASI TORELLO
935711	A.S.D. CALCIO FE 2010	66456	A.C. MONZUNO
934094	A.D. CALCIO RAVEGNANA	930887	POL. NEW WILD ROSE ASD
630626	A.S. CASTELNOVO 02	934322	A.C. PALAGANO A.S.D.
935912	A.S.D. DEPORTIVO 2007	630545	A.S.D. PANACEA CALCIO
921007	CCRS DRIBBLING	934261	A.C.D. POLISPORTIVA SAN GIOVANNI
17210	A.S. ESTENSE	72874	A.S.D. PORTA STIERA
935680	A.S.D. ETNIA	932411	A.S.D. REAL BARCA FC
914272	F.C. FUTSAL CASINA	934159	A.S.D. REAL BELLARIA C A 5
920686	FUTURA 2008 A.S.D.	921010	F.C. REAL FONTANELLE S.R.L.
630276	A.C.D. IRE CAGNONA C.A5	935871	A.S.D. REAL MONTALE
917587	A.S.D. LA BADIA CALCIO A 5	935814	S.S.D. REAL SPAL SRL

630428 A.S. S.AGATA 2000  
630405 A.S.D. S.ANDREA C.SANGIOVANNESE  
935936 A.S.D. SAN MAURO PASCOLI CALCIO  
911516 A.S.D. VERGATESE  
630692 A.S.D. VOLTANESE

936027 A.S.D. SPILLA CALCIO  
931097 A.S.D. TEAM BOTA  
934450 A.S.D. TOPPE FIVE  
935853 A.S.D. SERENA 80  
82261 P.V.M. SOLO COSE BUONE A.D.

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 3 del 17.7.2013  
C.U. n. 1 del 3.7.2013  
C.U. n. 6 del 7.8.2013  
C.U. n. 9 del 28.8.2013  
C.U. n. 2 del 10.7.2013

C.U. n. 19 del 6.11.2013  
C.U. n. 5 del 1.8.2013  
C.U. n. 11 del 11.9.2013  
C.U. n. 4 del 25.7.2013  
C.U. n. 31 del 5.2.2014

#### **C.R. FRIULI V.G.**

930030 U.P.D. AVIANESE  
60768 A.S.D. CISERIIS  
80044 A.S.D. CORMOR CALCIO  
640196 A.S.D. DORIA ZOPPOLA  
921139 A.S.D. FUTSAL CLUB MEDITERRANEA

935941 A.S.D. LONGOBARDA CALCIO A 5  
58739 U.S. MALBORGHETTO  
919013 A.S.D. PARTENOPE  
932717 A.S.D. PESCINCANNA

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 9 del 2.8.2013  
C.U. n. 14 del 22.8.2013

C.U. n. 93 del 3.3.2014

#### **C.R. LAZIO**

917289 A.S.D. ALOHA CALCIO A 5  
917700 POL.D. ANTICOLI CORRADO  
912944 ASD.DC ASS.DIP. CORTE DEI CONTI  
650104 A.C.D. ATINA  
910242 A.S.D. ATL.NETTUNO CALCIOSANDALO  
919787 A.S.D. ATLETICO ALENIC CA5  
651323 A.S.D. ATLETICO ARDEA FUTSAL  
934688 A.S.D. ATLETICO DON PAYO ACILIA  
921194 A.S.D. ATLETICO MORLUPO  
934646 A.S.D. ATLETICO ORIOLO CALCIO A5  
936285 A.S.D. ATLETICO PALESTRINA C5  
934875 A.S.D. ATLETICO PIGLIO  
934246 A.S.D. BARRACUDA CALCIO A 5  
936205 A.S.D. BELLATOR FROSINONE FUTSAL  
936493 S.S.D. BEPPE VIOLA ARL  
650836 A.S.D. BLERA  
919273 A.S.D. BOCCIA NORD  
921066 A.S.D. CALCIO BASSANO ROMANO  
936369 A.S.D. DA.MA. FUTSAL  
936396 A.S.D. DECIMO ROMA  
936543 A.S.D. DRIBBLING CALCIO A 5  
919449 A.S.D. FARNESE  
935779 A.S.D. FAUL CALCIO  
934361 A.S.D. FC COLLEPARDO  
651337 A.S.D. FC REAL VALLEMARINA  
18130 F.C. FIDENE S.R.L. S.S.D  
918218 A.S.D. FIORI ISOLA DEL LIRI  
933136 A.S.D. FUTSAL CAPITOLINA

934638 A.S.D. CALCIO EUR MUNICIPIO 12  
81199 A.S.D. CALCIO LEONESSA  
914527 U.S.D. CAMPAGNANO  
936299 A.S.D. CARBOGNANO UNITED 2012  
935897 A.S.D. CARLO MENTA  
63411 A.P.D. CASTELNUOVO DI FARFA  
916009 S.S.D. CASTRO DEI VOLSCI  
938783 A.S.D. CASTRUM TURRIS  
934783 A.S.D. CEAM CIS MOROLO CALCIO A5  
930871 A.S.D. CERENOVA UNITED  
651268 A.S.D. CERVETERI FUTSAL  
931321 CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO  
916024 A.S.D. CITTA DI FORMIA  
651303 SSDARL COGIANCO GENZANO FUTSAL  
917861 A.S.D. COLLI PRENESTINI  
916258 POL.D. COMUNALE CIVITELLESE  
912739 N.POL. COMUNALE MONTORIO ROMANO  
919784 POL. COMUNE DI POSTA A.S.D.  
936366 U.S.D. FUTURA GALLICANO  
81250 U.S.D. GAVIGNANO  
79332 POL. GIANOLA  
932701 A.S.D. GIGLIO ZEPPONAMI  
651024 A.S.D. GRAFFIGNANO  
921042 JUVENIA 2000 SSDSRL  
934441 A.S.D. LADY LATINA CALCIOA5  
9 16246 U.S.D. LE FORNACI  
9 14552 A.S.D. LEGIO COLLEFERRO  
934649 A.S.D. LIBERTAS ELLERA

650866 POL.D. M.M.S. TANCIA	936367 A.S.D. SAN DAMIANO
932966 G.S. MACERE	914535 A.S.D. SAN VINCENZO DE PAOLI
651045 A.S.D. MARINO CALCIO A5	934615 A.S.D. SANBARTOLOMEO CASSINO 65
934737 ASD.P. MERCURY	934684 A.S.D. SANTA MARIA DELLE GRAZIE
934104 A.S.D. MONTECIFALCO	919694 A.S.D. SANTAMARINELLESE
934747 A.S.D. MONTELIBRETTICALCIO TEAM	932741 A.S.D. SIPPICCIANO
919332 A.S.D. MUNICIPIO ROMA III	934752 A.S.D. SOCCER CLUB
935985 A.S.D. PALALEVANTE	50160 A.S.D. SPERLONGA
931316 A.S.D. PARADISE FUTSAL	933070 A.S.D. SPORT ZAGAROLO CA5
916409 A.S.D. PESCOROCCHIANO	931409 G.S.D. SPORTIME
931216 A.S.D. POLISPORTIVA C.R.A.M.	936092 A.S.D. SPORTING CAPENA CALCIO
77980 A.S.D. POLISPORTIVA FALISCA	935987 A.S.D. SPORTING PONTINO 2012
936494 A.S.D. PRAENES C. A5	935825 A.S.D. T.C. FOGLIANO 2000 S.R.L.
914628 A.S.D. PRIVERNUM CALCIO A5	933258 A.S.D. TEAM SOCCER PSGI
934894 A.S.D. REAL CORENO AUSONIO	933067 A.S.D. THE LIONS
651065 A.S.D. REAL DIVINO AMORE CALCIO5	933887 F.C.D. TIVOLI
931095 A.S.D. REAL GRADOLESE	936139 ASD.US TORRE CAJETANI
919250 A.S.D. REAL SPIGNO	931302 A.S.D. VIRTUS CECCHINA C. A 5
936022 A.S.D. REAL SUPINO CALCIO 2012	932689 A.S.D. VIRTUS CORCHIANO 2010
931290 A.S.D. REAL TORRINO	934484 A.S.D. VIRTUS TYRRENO
935677 A.S.D. REATE 1936	933905 A.S.D. VIRTUS 3Z
920624 U.S.D. RIGNANOSORATTE	933899 A.S.D. VIS JUVENTUTE TERRACINA
911089 A.C. RINASCITA	914152 A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.
920746 POL.D. ROIATE CALCIO	919398 A.S.D. VIVISORA
915993 G.S. SALINE A.S.D.	

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 52 del 26.9.2013	C.U. n. 41 del 13.09.2013
C.U. n. 12 del 7.8.2013	C.U. n. 115 del 13.12.2013
C.U. n. 140 del 17.1.2014	C.U. n. 249 del 13.6.2013
C.U. n. 10 del 2.8.2013	C.U. n. 34 del 10.9.2013
C.U. n. 29 del 5.9.2013	C.U. n. 257 del 27.6.2013
C.U. n. 47 del 20.9.2013	C.U. n. 3 del 4.7.2013
C.U. n. 24 del 16.10.2013	C.U. n. 34 del 10.9.2013

#### **C.R. LIGURIA**

934356 A.S.D. CALCIO A 5 RECCO	932183 A.S.D. MONTGGIO CASELLA 87
665369 A.S.D. CASTELLETTO SOLFERINO67AR	935015 A.S.D. NEW FAVARO F.C.
938604 A.S.D. CORNIGLIANESE 2013	910131 A.S. NUOVA INTEMELIA
913070 A.S.D. DOLCEDO CALCIO	934333 A.S.D. PIEVE 08
930583 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO SV	932945 A.S.D. PORTO MAURIZIO
920974 A.S.D. EF 90 CAMPOROSSO	930793 A.S.D. QUINTO
936919 A.S.D. FABIANO ENDAS	918014 G.S.D. ROCCHETTA VARA
665387 A.S. GPM OLYMPIA	932181 SCOFFERA CALCIO A.S.D.
935966 A.S.D. IL POLPO BOLZANETO	50450 POL. SPOTORNESE
935965 A.S.D. LA SUPERBA	920259 A.S.D. TOIRANO
934359 A.S.D. MANITA MONEGLIA	934443 A.S.D. ZOAGLI CALCIO A 5

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 4 del 26.07.2013	C.U. n. 11 del 12.9.2013
C.U. n. 2 del 2.8.2013	C.U. n. 5 del 2.8.2013
C.U. n. 13 del 20.9.2013	C.U. n. 71 del 28.6.2013
C.U. n. 3 del 3.10.2013	C.U. n. 31 del 28.11.2013

**C. R. LOMBARDIA**

78943 A.S.D. A.L.G.O.	915701 A.S.D. GODIASCO SALICE
935772 A.S.D. ACCADEMIA ATALANTA	920567 A.S.D. GOLDEN AUSONIA
933829 A.S.D. ACCADEMIA OLTREPO	81892 A.S.D. JUNIORS
932567 A.S.D. ACS BICOCCA	930595 SGS.D. LIMBIATESE
938030 ACSI LYKOS A.S.D.	915756 A.S.D. LONATESE
76236 A.C. AMBIVERE	676038 A.C.F. MANERBIO FEMMINILE
930620 G.S.D. ASSOSPORT DESIO	934158 S.S.D. MC2 S.R.L.
930658 A.S.D. ATLETICO BRIANTEO	930311 G.S.D. MEZZANESE
932523 A.S.D. ATLETICO GUNNERS MILANO	500132 A.C.F. MILAN
932222 A.S.D. BAGNATICA A.C.	81837 MILANO EST
675696 S.S.D. BAGNOLOSANGIACOMO	935625 F.C.D. NEW FIVE SAN DONATO
79925 A.S.D. CALCINATESE	935904 A.S.D. NEW YORK CITY
13550 U.S. CALCIO COLOGNESE	915695 A.S. NUOVA SORDIESE
500780 A.S.D. CALCIO CREMONA FEMMINILE	930633 A.S.D. ORZINUOVI
918828 A.S.D. CALEPIO F.C.	920536 A.S.D. REAL CADORAGO CALCIO
915608 A.C.D. CAMISANESE	917290 A.S.D. REAL DOMUS
10850 U.S. CASSIOPEA	914041 A.C. RHO CALCIO 5
676159 A.C. CASTEISANGIORGIO	206447 G.S. S. ALESSANDRO A.S.D.
59040 A.C. CERNUSCO	71210 G.P. S.MARTINO
930013 F.C.D. CITTA DEI MILLE BERGAMO	67515 SANTALBINO CALCIO
935714 A.S.D. CUSAGO CALCIO	920959 A.C.D. SEPRIO C5
80970 A.S.D. CUSANO	675899 SPORTING CALCINATO A.S.D.
676019 A.C. FARESE	932542 A.S.D. SPORTING VANZAGO C5
938053 ASD FIAMM BATTERIE	500177 A.S. TEMPLARI SANGIANO
920492 U.S. FIESSE	52520 A.S. TORRE D ISOLA
934285 A.S.D. FOOTBALL SEGRATE	917097 U.S. TREALBE CALCIO
19700 POL. FRATELLI CALVI	913953 POL. TREVIGLIO ZANCONTI
938234 FUTSAL SONDRIO ASD	630016 A.S. VIRTUS
676188 A.S.D. GARIBALDINA	935604 A.S.D. VIRTUS REAL MILANESE
930581 ACF.D. GEAS ARTEMISIA	675171 A.C. VOGHERA S.R.L.
936026 SGGASD GINNASTICA GALLARATESE	

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 5 del 25.7.2013	C.U. n. 27 del 7.11.2013
C.U. n. 1 del 3.7.2013	C.U. n. 12 del 29.8.2013
C.U. n. 38 del 3.1.2014	C.U. n. 10 del 26.8.2013
C.U. n. 6 del 1.8.2013	C.U. n. 17 del 12.9.2013
C.U. n. 68 del 19.6.2014	C.U. n. 10 del 26.8.2013
C.U. n. 4 del 19.7.2013	C.U. n. 15 del 5.9.2013
C.U. n. 69 del 26.6.2014	C.U. n. 6 del 1.8.2013
C.U. n. 8 del 20.8.2013	C.U. n. 22 del 10.10.2013
C.U. n. 3 del 11.7.2013	

**C. R. MARCHE**

700166 U.S.D. ACLI S.GIUSEPPE C 5 JESI	916269 A.S.D. ESTUDIANTES ANCONA C5
932483 A.S.D. ALBATROS C5	700540 F.C. FANANO
72894 A.S.D. ATLETICO MONTURANO	917539 U.S. FERMANA S.S.D. SRL
700422 A.S.D. ATLETIKO TRODIKA	915638 A.S.D. FREELY SPORT
932727 A.S.D. AURORA CALCIO SANSEVERINO	934612 SCS.D. GALASSIA SPORT
931061 A.S.D. COLBORDOLO CALCIO 5	919728 F.C.D. JUNIOR FOLIGNANO
934591 A.S.D. CRINALIA CASTORANO	934585 A.S.D. KINGS FRONTONE CALCIO A 5
917694 A.S.D. EDIARTIS CINGVLVM CALCIO	918176 A.S.D. L.S.A. VAGNONI 2006

934090 A.S.D. MAMBO NUMBER FIVE  
 921188 A.S.D. MARACAIBO  
 917697 A.S.D. MOLINI CALCIO  
 700072 S.S.D. MONSAMPOLO CALCIO  
 936142 A.S.D. NERONIANA  
 919491 A.S.D. NEW BLIZZARD C5  
 700492 A.S.D. NUOVA LIF  
 931069 A.S.D. NUOVAAMATORI PORTOPOTENZA  
 936211 A.S.D. OASI S.M.  
 914486 A.S.D. OLYMPIA MONTECCHIO F.C.  
 700457 A.S.D. PERGOLA GREEN  
 916112 A.S.D. POTENTINA CALCIO  
 914471 A.S.D. REAL BORGIO  
 700423 A.S.D. REAL CHIARAVALLE  
 934590 A.S.D. REAL COLLI

935891 A.S.D. REAL MAGLIANO  
 921005 A.S.D. REAL SAMP  
 934637 A.S.D. ROBUR CORRIDONIA F.C.  
 930956 U.S. SAMBENEDETTESI 1923 SRL  
 921223 A.S.D. SPORTING CLUB CAGLI 2008  
 936134 A.S.D. SPORTIVAMENTE  
 919493 A.S.D. T.S. CANDELARA  
 936286 A.S.D. TORRIONE CALCIO  
 936141 A.P.D. TRECOLLIMERCATINOCONCA  
 912761 A.S.D. VALCESANO  
 700610 A.S.D. VALLE CASTELLANA  
 700483 A.S. VALLESINA CALCIO A 5  
 936075 A.S.D. VIGOR PICENA 2012

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato,**

	di	
C.U. n. 95	del	20.12.2013
C.U. n. 42	del	4.10.2013
C.U. n. 1	del	4.7.2013
C.U. n. 15	del	28.8.2013
C.U. n. 2	del	25.07.2013
C.U. n. 12	del	23.08.2013
C.U. n. 183	del	18.06.2014
C.U. n. 6	del	9.8.2013

	seguito		elencati.
C.U. n. 45	del	9.10.2013	
C.U. n. 18	del	30.08.2013	
C.U. n. 24	del	6.9.2013	
C.U. n. 21	del	2.9.2013	
C.U. n. 38	del	27.9.2013	
C.U. n. 4	del	1.8.2013	
C.U. F.I.G.C.	del	31.8.2013	
C.U. n. 7	del	13.8.2013	

**C.R. MOLISE**

921617 A.S.D. ATLETICO SANT AGAPITO  
 795081 A.S. ATLETICO SESSANO  
 930044 A.S.D. BACIGALUPO CALCIO  
 932251 U.S.D. BIFERNO CALCIO  
 795114 A.S.D. BOJANO  
 76947 CALCIO CLUB OLYMPUS  
 917688 A.S.D. CASTELNUOVO  
 916333 A.S. DIVINUS SAN GIACOMO  
 934884 A.C. DURONIA A.S.D.  
 795277 G.S. FEMMINILE LARINO  
 935450 A.P.D. FUTSAL TERMOLI C 5  
 916088 A.S.D. GEOSURE BOJANO  
 936336 A.P.D. LONGANO CALCIO  
 795090 G.S.D. MACCHIAGODENA  
 933164 A.S.D. MONACILIONI  
 933166 A.S.D. NUOVO SCAPOLI

915160 F.C. PAGLIARONE  
 795275 A.S.D. PETRELLA  
 931024 A.S.D. POGGIO SANNITA  
 795108 S.S. QUELLI CHE IL CALCIO  
 936334 A.S.D. REAL MATRICE CALCIO  
 914978 U.S. REAL ROCCAVIVARA  
 931023 A.S.D. REAL SESSANO  
 935346 A.S.D. RIONERO  
 931026 A.S.D. RIZLA BUSSO  
 921705 A.S.D. SAN BIASE  
 913335 A.S.D. SAN GIULIANO DEL SANNIO  
 936261 A.S.D. SELECAO C5  
 795262 A.S.D. SPORTING FORTORE  
 53510 U.S. TURRIS S.CROCE  
 936338 A.S.D. VANDRA

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato,**

	di	
C.U. n. 22	del	20.9.2013
C.U. n. 16	del	6.9.2013
C.U. n. 10	del	4.4.2014
C.U. n. 108	del	4.4.2014

	seguito		elencati.
C.U. n. 18	del	12.9.2013	
C.U. n. 74	del	7.2.2014	
C.U. n. 27	del	4.10.2013	
C.U. n. 60	del	3.1.2014	
C.U. n. 18	del	12.9.2013	

**C.R. PIEMONTE V.A.**

934196 A.S.D. ALLOTREB	710838 ASD.C. MAGGIATESE
710809 A.P. ASTERIX	932288 A.S.D. MAGLIANO ALPI
934306 F.C.D. ATHLETIC B	936595 A.S.D. MANI AMICHE
921451 S.S.D. ATLETICO ALEXANDRIA 2008	30660 A.S.D. MICHELIN SPORT CLUB
932582 A.S.D. ATLETICO TV FOOTBALL CLUB	936306 A.S.D. NEW VALLETTE 2012
934297 A.S.D. AZEGLIO IVREA	913643 F.C.D. OZZANO
932645 A.S.D. CALCIO VEGLIA	37630 G.S.D. PIEVESE
931144 A.S.D. CARPENETO	931157 A.S.D. PLAY MONCALVO
710828 POL.D. CASALBAGLIANO	710542 A.S.D. REAL PASSATORE 2000
82493 A.S. CASALE CALCIO S.R.L.	936345 A.S.D. RIVAROLO TEMPOCASA
936038 A.S.D. CASTELCERIOLO	918931 A.C.D. RIVOLI
934284 A.S.D. CAVALLIRIO 2011	710849 A.S.D. SAN MAURIZIO DI CONZANO
936250 A.S.D. CIRCOLO OLMO	76941 A.S.D. STRONESE
76648 POL. COMUNALE CASTELLETTESE	919645 A.C.D. TERDOBBIATE
931165 S.S.D. CUZZEGO	931162 A.S.D. TERRANOVA CALCIO 2009
78485 G.S. EUROPA	710866 A.S.D. UNICONET GEMS NICHELINO
930854 A.S.D. EUROPA	932436 GCSR VACCHERIA A.S.D.
710272 A.S. FEMMINILE CASALE A.S.D.	932585 U.S. VELOCES VERCELLI
920696 A.S.D. G.GABETTO CALCIO A 5	710200 G.S.D. VIGNALE
935882 A.S.D. JUVE SAN ROCCO	55520 U.S. VIGNOLESE A.Q. A.S.D.
931149 A.C.D. LESNA 2009	
71059 A.S.D. VIRTUS MAGLIANO ALPI	

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte V.A., se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 5 del 23.7.2013	C.U. n. 2 del 27.8.2013
C.U. n. 20 del 3.10.2013	C.U. n. 23 del 16.9.2013 (Dip.Int.)
C.U. n. 16 del 12.9.2013	C.U. n. 25 del 17.10.2013
C.U. n. 10 del 1.8.2013	C.U. n. 38 del 12.12.2013
C.U. n. 7 del 27.7.2013	C.U. n. 48 del 20.2.201
C.U. n. 12 del 27.8.2013	

**C.R. PUGLIA**

915778 A.S. ANDRIA BAT S.R.L.	73294 A.C. MONOPOLI S.R.L.
720223 ANDRISANI CALCIO 1995 TA	931546 F.C.D. MONTEIASI
935092 A.S.D. ATLETICO MONTECARMÌ	33190 A.S.D. NARDO CALCIO
931232 A.S.D. CITTA DI BARI CALCIO A 5	934949 POL.D. NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
935734 A.S.D. CITTA DI RUVO	938866 A.S.D. NUOVA LAURUS SAN SEVERO
934240 A.S.D. DONIA	932528 A.S.D. ORIENTAL FIVE MARTINA
935163 A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003	933196 S.S.D. POGGIO IMPERIALE
72936 S.S.D. FORTIS TRANI S.R.L.	936579 A.S.D. PRO CALCIO LECCE
931429 A.S.D. FREE STYLE MARTINA	938921 A.S.D. PRO FOGGIA
936321 A.S.D. FRIENDS BARI	81540 G.S.D. RAFFAELE CASTRIOTTA
936107 A.S.D. FUEGO SAN SEVERO	932822 A.S.D. REAL FIVE OSTUNI
932761 A.S.D. FUTSAL BRINDISI	921118 A.S.D. REAL FOGGIA
938859 A.S.D. FUTSAL CERIGNOLA	936828 A.S.D. REAL MARVIN
933186 A.S.D. FUTSAL CONVERSANO	914675 A.S.D. REAL MOLFETTA
934953 A.S.D. FUTSAL FASANO	936512 A.S.D. REAL PESCHICI
934608 A.S.D. FUTSAL MOLFETTA	935639 A.S.D. REAL RACALE
936246 A.S.D. FUTSAL POLIGNANO	921479 A.S.D. SAN MARCO MOLA
934869 A.S.D. GIOVENTU LATERZA	918280 A.S.D. SPORT NOCI
720168 G.S.D. ISCHITELLA SANTUCCI M.	933195 U.S.D. SPORTING RUFFANO
935213 A.S.D. LA MIA VALENZANO	935055 A.S.D. SPORTING SANNICOLA
935162 U.S.D. LESINA	930872 POL.D. TALOS RUVO
201642 A.C.D. MOLFETTA SPORTIVA	916689 S.S. TEAM BISCEGLIE GIRL

913384 G.S. TEAM GINOSA  
936227 A.S.D. TIESSEZETA SPORT  
932758 A.S.D. TRE ZETA MODUGNO  
933188 A.S.D. VIRTUS CASTELLANA

932759 A.S.D. VIRTUS CASTELLANETA  
914680 S.S.D. VIRTUS MONOPOLI S.R.L.  
936074 A.S.D. WAVES TORREMAGGIORE

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato,**

**di**  
C.U. n. 34 del 24.10.2013  
C.U. n. 5 del 11.7.2013  
C.U. n. 28 del 10.10.2013  
C.U. n. 11 del 10.8.2013  
C.U. n. 18 del 12.9.2013  
C.U. n. 55 del 13.2.2014

**seguito**  
C.U. n. 48 del 7.11.2013  
C.U. n. 51 del 23.1.2014  
C.U. n. 9 del 1.8.2013  
C.U. n. 19 del 16.9.2013  
C.U. n. 7 del 18.7.2013  
C.U. n. 40 del 28.11.2013

#### **C.R. SARDEGNA**

911836 POL.D. ANTARES 93 TUVIXEDDU  
936561 A.S.D. ATLETICO SAN PAOLO  
917836 A.S.D. ATLETICO VILLAPERUCCIO 06  
936597 A.S.D. BASSACUTENA CALCIO  
931469 ASD.GS BONARCADESE  
69732 U.S. BRUNELLESE  
730557 A.S.D. CALCIO NURAGUS  
910346 POL. CAMPANEDDA  
933239 A.C.D. CELLEVANE  
933041 A.S.D. COSIM PULA  
912557 POL. COSSOINE  
933420 A.P.D. DLF OLBIA  
919813 U.S. ELINI  
730414 C.F. FEMMINILE ASSEMINI 2000

936565 A.S.D. FOOTBALL CLUB LA SALLE  
79904 G.S. FRUTTI D ORO  
60308 S.S. GOLAPINI  
931666 A.S.D. IL DUCA K E RI  
81808 LI PUNTI CALCIO  
933231 A.S.D. NEONELI 2010  
934764 POL.D. NURALLAO  
936456 POLDIL PROGETTO 4 MORI  
936379 S.S.D. QUARTO JOSSO A R.L.  
934877 A.S.D. RED DEVILS  
919802 F.C. STELLA ROSSA QUARTUCCIU  
935003 A.S.D. TORRESINA C.F. SASSARI  
730002 A.S.D. USSANA

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato,**

**di**  
C.U. n. 14 del 19.09.2013  
C.U. n. 17 del 10.10.2013  
C.U. n. 15 del 26.09.2013

**seguito**  
C.U. n. 22 del 14.11.2013  
C.U. n. 32 del 16.01.2014

#### **C.R. SICILIA**

73457 ACRD ACICATENA  
917480 S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL  
931035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA  
933212 A.S.D. AITRAS CALCIO  
936417 ASD ALI TERME  
914581 A.S.D. ALIMENA  
936796 A.S.D. AMI SPORT  
500118 ACF.D. AQUILE BAGHERIA 40  
921377 ASD.P. ATLETICO ACIREALE  
76520 A.S.D. ATLETICO ERICE  
936687 F.C.D. ATLETICO FAVIGNANA  
913382 G.S.D. ATLETICO FINALE  
936652 A.S.D. ATLETICO LEONZIO  
936604 A.S.D. ATLETICO MANDANICI  
918594 ASD.CP ATLETICO SAN YOSEF  
919435 A.S.D. ATLETICO TRINACRIA  
73807 ASDPOL BUTERESE E.MATTEI  
933392 U.S.D. CAMARO MESSINA  
918214 A.S.D. CAPIZZI

920072 C.S.D. CASSARO  
73465 A.C. CATENANUOVA  
931422 G.S.D. CHIANCHITTA 1994  
740221 A.S.D. CIRCOLO EUROPA 2000  
921771 A.S.D. CITTA DI CANICATTI  
931424 A.S.D. CITTA DI CASTELL UMBERTO  
921295 A.S.D. CITTA DI LICATA  
933438 A.S.D. CITTA DI MILITELLO  
931459 A.S.D. CITTA DI MISTERBIANCO  
930970 A.S.D. CITTA DI TERME VIGLIATORE  
740292 POL.D. CONTESSA ENTELLINA  
931393 A.S.D. CSC BARCELLONESE EUROPA  
933602 A.S.D. D E D CLUB S.M.DI LICODIA  
936465 A.S.D. DANY TEAM RAGUSA  
936703 A.S.D. DON BOSCO  
936578 A.S.D. ETNACALCIO  
935094 A.S.D. FILICUDI  
936436 ASD FOCA S CLUB  
921806 A.S.D. FURCI

921626 A.S.D. FUTSAL ACIREALE	935000 A.S.D. REAL NIZZA
936657 A.S.D. FUTSAL CASTELDACCIA	80001 ASD.P. RIBERA 1954
917155 POL. FUTSAL PUNTESE	917916 ASD P. RINASCITA MELILLESE
931467 A.S.D. FUTURA 2008	936903 U.S.D. RIVER PLATANI
934570 A.S.D. GIOVENTU SANTA TERESA	934989 A.S.D. ROCCA
740600 A.C.S. ISOLA TOBIA	740200 A.S.D. S. AGATA CALCIO
933427 A.S.D. LANZA	935075 A.S.D. S.S. EUBEA
921849 ASDPOL LE 2 TORRI S.A.BONAGIA	933123 A.S.D. SANTA CATERINA VILLARMOSSA
936844 A.S.D. LIBRINO	936788 ASDC SANTA EUSTOCHIA
740883 A.S.D. LIFE	48540 U.P.D. SCICLI
933393 A.S.D. LIMINESE	935005 A.S.D. SCIMONE
933157 A.S.D. LUCCA SICULA	920608 A.S.D. SCOGLITTI SOCCER
919437 A.S.D. MANGESA SPORT	936405 A.S.D. SICILIA NOSTRA CALCIO
935300 A.S.D. MAX VILLAFRATI	911436 ASDPOL SKANDERBERG PIANA
930749 A.S.D. MILENA CALCIO	933413 A.S.D. SPORTING ACICASTELLO
916542 A.S.D. NETINA CALCIO	933547 A.S.D. SPORTING BAGLIERI
936611 A.S.D. NEW INTER CLUB CATANIA	935693 A.S.D. SPORTING BARRIERA
936355 A.S.D. NEW TEAM ROSOLINI	933210 A.S.D. SPORTING CLUB SCIACCA
740527 F.C. NISSA S.S.D. A R.L.	931672 A.S.D. SPORTING S.PAULO
740286 A.S.D. NISSORIA	740129 A.S.D. SPORTINSIEME
933319 A.S.D. NUOVA TRINACRIA GELA	934999 A.S.D. TIERRE CLUB
934702 A.S.D. OLIMPIA BATTIATI C5	933150 POL.D. TORRETTESE
921570 A.S.D. PALAZZO ADRIANO	931448 A.S.D. TRISKELE FUTSALBARCELLONA
64742 A.S.D. PELLEGRINO	936622 A.S.D. U.C.D. MISTERBIANCHESE
916704 A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIETRO	71705 POL. UNIVERSITAS FRAZANONIS
74788 POL.D. PRO MAZARA	931540 A.S.D. VIMICA
75687 G.S.D. RANGERS	916523 A.S.D. VIRTUS SCICLI
936746 A.S.D. REAL CARONIA	936630 A.S.D. VIRTUS TRAPANI
934798 A.S.D. REAL MILAZZO FUTSAL	921737 A.S.D. VITTORIA CALCIO
915251 A.S.D. REAL NISCEMI	

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 315 del 24.01.2014	C.U. n. 358 del 13.2.2014
C.U. n. 373 del 20.02.2014	C.U. n. 396 del 4.3.2014
C.U. n. 156 del 29.10.2013	C.U. n. 110 del 8.10.2013
C.U. n. 146 del 24.10.2013	C.U. n. 160 del 31.10.2013
C.U. n. 93 del 27.9.2013	C.U. n. 64 del 11.9.2013
C.U. n. 74 del 16.9.2013	C.U. n. 197 del 20.11.2013
C.U. n. 106 del 4.10.2013	C.U. n. 36 del 20.8.2013
C.U. n. 391 del 28.2.2014	C.U. n. 257 del 20.12.2013
C.U. n. 322 del 28.1.2014	C.U. n. 474 del 11.4.2014
C.U. n. 424 del 18.3.2014	C.U. n. 26 del 5.8.2013
C.U. n. 79 del 18.9.2013	C.U. n. 119 del 10.10.2013
C.U. n. 150 del 25.10.2013	C.U. n. 212 del 28.11.2013
C.U. n. 139 del 22.10.2013	C.U. n. 31 del 9.8.2013
C.U. n. 233 del 10.12.2013	C.U. n. 566 del 13.6.2014
C.U. n. 169 del 7.11.2013	C.U. n. 447 del 28.3.2014
C.U. n. 42 del 27.8.2013	C.U. n. 165 del 5.11.2013
C.U. n. 132 del 17.10.2013	

#### **C. R. TOSCANA**

72649 ASD.P. AEGILIUM	918882 A.S.D. BATIROSE GROSSETO NORD
750038 AMICI DELLA CONCORDIA	750003 G.S. BIBBONA LA CALIFORNIA ASD
934464 A.S.D. ATLETICO ALBIANO AULLA	914373 A.S.D. BONALACCIA
934631 A.C.D. BABYLON UNITED	7640 U.S.D. BRACCAGNI

750411 U.S.D. CAPANNOLI S.B. 1946	921108 A.S.D. PESCAGLIA
750235 F.C. CASTELLINA IN CHIANTI ASD	750478 G.S. PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D
930984 A.S.D. CERVIA 1958	936220 A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLINA
937922 U.S.D. ESSEGI SAN VITO	919331 U.S.D. POTENTE
935649 A.S.D. ETRURIA 2009 AREZZO	932797 A.S.D. REAL VAGLIA F.C.
930922 A.S.C. F.LLI GIGLI SHANGAY	932862 A.S.D. SAN ROMANO GARFAGNANA
937040 U.S. GAVORRANO S.R.L. FEMM.LE	750036 A.S.D. SANTABARBARA 1967
932854 A.S. GIGANTE	750697 A.S.D. SANTAFLORA
916957 A.S.D. GIOVANI VIRTUS CALCIO	919188 A.S.D. SOIANA
750518 A.S.D. IL QUERCETO CANTAGALLO	69782 POL. SPIANATE A.S.D.
81278 POL. INDICATORE	934534 A.S.D. SPORT AD STATUAS
921113 A.S.D. L ARTE DELLO SPORT	750076 A.S.D. SPORTING SESTO
750602 A.S.D. LES MERENGUES	936130 A.S.D. TEAM ELEGANTIA C5
917521 A.S.D. LIBERO SPORT PUNTA ALA FC	921006 A.S. TOSI
934047 POL. MISERICORDIA VAIANO AS.D.	915919 G.S.C. VERGAIO A.S.D.
934256 A.S.D. OMEGA THE ONE 2011	914567 G.S. 2004 MALISETI A.S.D.
934058 A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT	

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 14 del 5.9.2013	C.U. n. 23 del 17.10.2013
C.U. n. 16 del 12.9.2013	C.U. n. 10 del 22.8.2013
C.U. n. 7 del 1.8.2013	C.U. n. 18 del 26.9.2013
C.U. n. 6 del 26.7.2013	C.U. n. 4 del 19.7.2013
C.U. n. 8 del 8.8.2013	C.U. n. 25 del 31.10.2013

**C.P.A. TRENTO E C.P.A. BOLZANO**

932375 A.S.D. BALON CLUB LE LASTE	919161 A.S.D. IMPERIAL
760002 U.S. CASTELMOLINA	760017 A.S.D. POOL CALCIO A 5 BOLZANO
917249 A.S.D. CAVEDAGO	930734 A.S.D. SAN PATRIGNANO T.A.A.
932505 A.S.D. EUROPLAST CALCIO 5	760213 S.V. WELSCHNOFEN
934784 A.S.D. FLAMINGO VALLE DI NON	

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di Trento e del C.P.A. di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.**

C.U. n. 7 del 1.8.2013	C.U. n. 18 del 12.9.2013
C.U. n. 6 del 25.7.2013	C.U. n. 5 del 5.7.2013

**C.R. UMBRIA**

914098 S.S. ARTIGLIO A.S.D.	916107 A.S.D. IKUVIUM
936544 A.S.D. ASSISI	916244 A.S.D. IMPERCAR PONTE FELCINO C5
919368 A.S.D. ATHALA FOLIGNO	935636 A.S.D. IMPREZA FUTSAL
921143 A.S.D. BORGO RIVO	921424 A.S.D. JUNIOR GABELLETTA TERNI
919348 A.S.D. CALCIO A CINQUE VIGOR	915561 A.S.D. LIBERTAS THYRUS
914333 A.S.D. CANALE CALCIO A CINQUE	65099 POL.D. NUOVA ALBA
930950 A.S.D. CAPOCAVALLO	770385 A.S.D. ORTANA CALCIO
917349 A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO	770007 S.P.D. PACIANO
914281 CE.CU.RI.S.	936144 A.S.D. PANTALLA 2012
921016 ASD.FC CESI	931270 ASDC SAN GIOVENALE
770429 A.C. CITTA DI CASTELLO SSD	915631 A.S.D. SELLANESE
921815 A.S.D. DREAM TEAM TRASIMENO	770510 A.S.D. SPORTING ATTIGLIANO
936531 FEMMINILE ANSPI NESTOR	770098 A.P.D. TURRIS S.LEO
770338 A.S.D. FRATELLI NARDI FUTSAL	931090 S.S.D. VIRGILIO MAROSO TERNI SRL
932768 A.S.D. FUTSAL UMBERTIDE	930949 A.S.D. VIS VALNERINA
913095 A.S.D. GALA FIVE ORVIETANA	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.R. Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito

C.U. n. 9	del	9.8.2013	C.U. n. 4	del	19.7.2013
C.U. n. 39/bis	del	17.10.2013	C.U. n. 50	del	8.11.2013
C.U. n. 12/bis	del	27.8.2013	C.U. n. 97/bis	del	7.2.2014
C.U. n. 19	del	12.9.2013	C.U. n. 7	del	31.7.2013
C.U. n. 11	del	22.8.2013	C.U. n. 5	del	25.7.2013

elencati.

#### C.R. VENETO

780650 ASS.	AMICI DI FORTOGNA	934141 A.S.D.	PSJ VENEZIA C5
780692 A.C.	ARSENAL CUSINATI	65447 A.S.	QUINZANO
935782 U.S.D.	ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO	933946 A.S.D.	REAL MESTRINESE
918775 A.S.D.	ATLETICO MALO C5	920527 A.C.D.	S.MARIA IN STELLE
921018 U.S.D.	AURORA SAN GIUSEPPE	45050 A.C.D.	S.VENDEMIANO
935909 A.S.D.	BASSOTTO SCALIGERA CALCIO	920564 A.S.D.	SALIONZE CALCIO
780552 A.S.D.	BONFER ARR.TI FANTON	918771 A.C.D.	SAN FORTUNATO BASSANO
935900 A.S.D.	CALCIO CASELLE	932448 A.C.F.D.	SAN MARTINO
937806 A.S.D.	CALCIO PIAVE	780042 A.S.D.	SAN POLO CALCIO A 5
9270 U.S.	CANARO	46220	SANDONAJESOLOCALCIO SRL
920807 A.S.D.	CENCENIGHE CALCIO A 5	914112 U.S.	SARMEOLA A.S.D.
780840 POL.	CIDIEMME VIGODARZERE C5	920519 A.S.D.	SORGA RONDINELLE
920825 A.S.D.	CITTA DI BREGANZE C 5	780708 A.S.D.	SOTEDI JESOLO CALCIO A 5
932589 A.S.D.	CITY JESOLO	930713 A.S.D.	SPAGNAGO
920855 A.S.D.	CLAUT	780080 U.S.D.	SPINIMBECCO
934145 A.S.D.	DIVI SPORT	930088	SPORTING CAVASO POSSAG.C5
780082 U.S.D.	ELLEESSE LA LOGGIA COSTR.	932506 A.S.D.	SPORTING CLUB COLOGNOLA
920915 A.S.D.	EUROSPORT	73396	VAL PADOLA CALCIO
932577 POL.D.	FUTSAL ASIAGO	780173 U.S.	VALLESE CALCIO
935998 A.S.D.	FUTSAL MASERADA CALCIO 5	932573 A.S.D.	VENETA FUTSAL
935736 A.S.D.	FUTSAL VIGASIO	780276 S.S.D.	VENEZIA CALCIO A 5 S.R.L.
70566 A.C.D.	GAZZO	75626 A.S.	VI POSTUMIA 2000
780545 A.S.	GRASSAGA	780547 A.S.D.	VICTORIA
915513 A.S.D.	LA POLISPORTIVA CASALE	930685 AC5.D.	VIRTUS CAMPODARSEGO
920561 U.S.D.	LAVAGNO MEZZANE	935903 A.S.D.	VIRTUS GRANTORTO
500269 U.S.D.	LIBERTAS CASTAGNARO	78016 A.S.D.	VIRTUS PLATEOLESE
934286 A.S.D.	MARANO FUTSAL 2011	933885 A.S.D.	VIRTUS SERNAGLIA QDP
915829 A.S.D.	MARINA SOCCER TEAM	77516 A.S.	VIS ESTE C5
932576 A.S.D.	MESTRINA CALCIO	935805 A.S.D.	WOODSTROPP GROUP
780784 A.C.	PORTO VIRO	780716 A.S.D.	ZANE VICENZA CALCIO A 5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito

C.U. n. 12	del	14.8.2013	C.U. n. 16	del	30.8.2013
C.U. n. 13	del	22.8.2013	C.U. n. 17	del	4.9.2013
C.U. n. 27	del	23.10.2013	C.U. n. 7	del	22.7.2013
C.U. n. 11	del	8.8.2013	C.U. n. 87	del	13.6.2013
C.U. n. 3	del	5.7.2013	C.U. n. 6	del	17.7.2013
C.U. n. 18	del	11.9.2013	C.U. n. 10	del	14.8.2013
C.U. n. 15	del	28.8.2013	C.U. n. 8	del	30.8.2013
C.U. n. 60	del	14.3.2014	C.U. n. 41	del	30.8.2013



937813	A.S.D. CAVALLEGGERI 2013	936854	A.S.D. NUOVA CASAPESENNA
935449	A.S.D. CILENTO RED DEVIL S	206683	G.S. OLIMPICO NAPOLI
932986	A.S.D. CIRO CAPUANO	936255	A.S.D. P.S. CALCIO CAMPANIA
936443	A.S.D. CLUB NAPOLI ACERRA	911162	POL. PADRE PIO
921736	A.S.D. COMPAGNIA PITTORE	200134	POL.D. PALLA AL CENTRO
932764	A.S.D. COMPRENSORIO NORD	936048	A.S.D. POLISPORTIVA COSTASUD
915365	A.S.D. COUNTRY SPORT AVELLINO	936823	A.S. PROMETEO 82
933726	A.S.D. DINAMO FRIGNANO 2010	935828	A.S.D. QUADRIFOGLIO CALCIO
934062	A.S.D. FOOTBALL PROJECT	916428	ASC.D. REAL AZZURRA
937888	ASSC FUTURA ERCOLANO	931896	A.S.D. REAL CASERTASU
621158	A.S. G.FERRINI BENEVENTO	932636	A.S.D. REAL LIMATOLA
918391	A.S.D. GALASSIA AVELLINO	920266	A.P.D. REAL PORTICI 1992
912689	ASS. GENITORI INSIEME	934658	A.S.D. REAL VIRGILIO CLUB
938121	A.S.D. GIOVA CALCIO CAMPANIA	933637	A.S.D. RICCIOLINO
936994	A.S.D. GOLDEN GOAL MONTECORICE	933153	A.S.D. RIVER ANGRI SOCCER
918540	F.C. GYMNASIUM SOCCER A.S.D.	933285	A.P.D. S.FRANCESCO AI CASILLI
938560	A.S.D. IL GIGLIO	933727	A.S.D. SAN CIPRIANO 2005
936676	A.S.D. IN GRUPPO PER CRESCERE	911193	SAN GAVINO MARTIRE
914071	A.S.D. INTER 2000 COMIZIANO	939075	S.S.C. SAN LEUCIO DEL SANNIO
936850	A.S.D. INTRA MONTES	933431	A.S.D. SAS 10
933055	U.S.D. IRPINIA GIOVANI	938890	A.S.D. SAVERIO SILVIO VIGNATI
69021	S.C. JUVE MONDRAGONE	918918	A.S. SCAFATI N.A.G.C.
912482	A.S. JUVE SAN GIOVANNI	938339	A.S.D. SHALOM
938906	A.S.D. LA CANTERA CICCIANO	939037	A.S.D. SOCCER MAJELLA
935358	LA TRIBU DEL CALCIO	915771	A.S.D. SPORTING CAMPANIA
206540	POL. LEUCOPETRA	933367	A.S.D. SPORTING CLUB ARZANO
916963	S.C. MACERATA CAMPANIA	933750	A.S.D. SPORTING CLUB R.LIVATINO
939435	A.S.D. MATTERA ORSINI CARDITO	918543	G.S.T. TANAGRO
935031	A.S.D. MONTECALCIO	911928	A.S. VIRGILIO
913722	A.S. NUOVA BERTONI	933341	A.S.D. VIRTUS SASSANO

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:**

C.U. n. 91 del 30.6.2014  
C.U. n. 5 del 11.7.2013

C.U. n.12 del 17.10.2013  
C.U. n. 8 del 25.7.2013

#### **C.R. EMILIA ROMAGNA**

936270	A.S.D. ANSPI BIBBIANO CALCIO	932342	A.S.D. LANGHIRANO JUNIOR
937933	A.S.D. ATLETICO SAN GIORGIO	937023	A.S.D. LEADER FOOT ACADEMY INT.
919353	ATLETICO VENTURINA A.S.D.	675014	A.S.D. MONTICELLI CALCIO
917759	A.S.D. AUDAX CENTO	78983	U.S.D. MORTIZZA
930959	ASD.FC BORGIO RIVOLA	935143	A.POL. PORTOGARIBALDI
938994	A.S.D. CALCIO FE 2013	24180	S.C. POSSIDIESE
204914	C.A.B. CIRCOLO AZIO BONETTO	932391	A.S.D. RAVENNA LIDI 2010
938525	A.S.D. CIVIS FORTITUDO MUTINA	66177	U.S.D. REAL MARECCHIA
921029	A.S.D. CLUB NERO VERDE	934210	A.S.D. REAL SANT AGATA
921809	A.S.D. FORMIGNANA	914601	A.S.D. RIPABIANCA SANTARCANGELO
930882	ASD.AC FUROGALLEANA	936913	A.S.D. ROSSONERI M.C.
938073	A.S.D. FUTURI CAMPIONI SOCCER	630142	POL. S.MARTINO IN PEDRIOLO
20460	POL. GALILEO GIOVOLLEY A.S.D.	630082	ASD.FC SERRAMAZZONI
205962	POL. INVICTA	932161	A.S.D. SPORTING CLUB MONTECCHIO
935956	ASD JUNIOR AURORA VICOFERTILE		

**Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:**

C.U. n. 35 del 5.3.2014  
C.U. n. 18 del 3.10.2013  
C.U. n. 5 del 1.8.2013  
C.U. n. 30 del 29.1.2014  
C.U. n. 41 del 16.4.2014

C.U. n. 51 del 25.6.2014  
C.U. n. 19 del 6.11.2013  
C.U. n. 1 del 3.7.2013  
C.U. n. 4 del 25.7.2013  
C.U. n. 31 del 5.2.2014

### **C.R. LAZIO**

936253 A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 935209 A.S.D. GAP SPORT  
917720 A.S.D. ETRUSCA CALCIO 920894 A.S.D. LOFRA S.R.L.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.251 del 14.6.2013 C.U. n. 52 del 26.9.2013  
C.U. n. 29 del 5.9.2013

### **C.R. LIGURIA**

937769 A.S.D. CALCIOKE 938326 A.S.D. SPENSLEY SPORT ACADEMY  
935253 A.S.D. LAIGUEGLIA 931565 A.C.D. SPORTING ALBENGACISANO  
934670 A.S.D. MARCELLINE GENOVA SPORT

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 39 del 16.01.2014

### **C.R. LOMBARDIA**

936297 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TURATE 935670 A.S.D. G.S. LAZZARETTO  
920885 A.S.D. ACCADEMIABRIANTEA INEXERE 920949 A.S.D. GIOVANI CASTEISANGIORGIO  
675090 G.S. AIRONE A.S.D. 930572 A.S.D. GIOVANILE ORSACORTEFRANCA  
914522 A.S. ANSPI SPORT LOMELLO 935628 A.S.D. JUNIOR MAPELLOBONATE  
917295 A.S.D. ARGONESE CALCIO 932123 A.S.D. MB CALCIO  
937009 ASDC ATLETICO CARNAGO 914007 A.S.D. O.S. CALCIO  
675458 U.S. AUDACE CASTELDARIO 938261 ASD PICCOLI AMICI VERBANO  
921038 A.S.D. BOTTICINO CALCIO TEAM 203577 A.C. REMEDELLESE  
917532 A.S.D. CALCIO GIOVANI FORESTO SP 930695 POL. RIVAROLESE A.S.D.  
933997 U.S.D. CASTEGNATO FOLZANO 915472 A.S.D. S.FERMO  
74469 U.C. CASTELCOVATI A.S.D. 914550 A.S.D. SAN LUIGI GOITO  
935925 POL.D. CITTA DI ROZZANO 930289 A.S.D. SPORTING FLERO A.G.  
920902 A.S.D. EQUIPE LOMBARDIA COGLIATE 203661 A.S. TEAM ANNI VERDI  
935844 A.S.D. FEMMINILE B. MILANO 936341 A.S.D. UNIONE SPORTIVA FRASSINO  
920615 A.S.D. FRANCE SPORT MACCAGNO 936051 A.S.D. VILLA D ALME VALBREMBANA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 29.8.2013 C.U. n. 3 del 11.7.2013  
C.U. n. 41 del 20.2.2014 C.U. n. 17 del 12.9.2013  
C.U. n. 20 del 26.9.2013 C.U. n. 4 del 19.7.2013  
C.U. n. 1 del 03.7.2013 C.U. n. 68 del 19.6.2014  
C.U. n. 6 del 1.8.2013

### **C.R. MARCHE**

910356 A.P. AUTOLELLI 932902 ASD.FC MACERATA FELTRIA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.183 del 18.6.14 C.U. n. 2 del 25.7.13

### **C.R. MOLISE**

938296 F.C.D. BOYS CAMPOBASSO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 36 del 31.10.2013

## C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

936694	A.S.D. BEPPE VIOLA AUTOPIITAGORA	935745	A.S.D. NEW POZZO
938033	A.S.D. DEPORTIVO TORINO	933977	A.S.D. PROMESSE DEL PALLONE
917268	A.S.D. FULMINEA NSCG	935883	A.S.D. REAL
931164	A.S.D. GUARDIA FINANZA PIEMONTE	936315	A.S.D. REAL CEVERSAMA MONGRANDO
918261	A.S.D. HAPPY CHILDREN F.C.	934235	F.C.D. SALASSA
936198	A.S.D. MARANO	934247	SCO SPORT CLUB OGLIANICO
919646	S.C. MATTEO BAGARINI	931136	A.S.D. VIRTUS BIELLESE 2009

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte V.A., se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 28 del 24.10.2013

C.U. n. 7 del 27.7.2013

C.U. n. 39 del 19.12.2013

C.U. n. 12 del 27.8.2013

## C.R. PUGLIA

932009	ASC.D. A TUTTO TONDO	931651	A.S.D. LIBERTAS CALCIO A 5
938042	A.S.D. ACADEMY BARI ONLUS	911635	G.S. LOURDES ORTA NOVA
933849	A.S.D. ACADEMY RUVO	918239	ASS. MARGHERITI ERCHIE SPORT
935955	A.S.D. AMA SANTERAMO	931058	A.S.D. MATTINATA CALCIO
720694	D.P. ANTONIO SIMONE	75409	POL.D. MONTEMESOLA
921645	A.S.D. ARPANA	938361	A.S.D. OLIMPIA BARI
720355	A.S.D. ATLETICO BARLETTA 2000	915322	A.S.D. ORATORIO MODUGNO
931737	U.S.D. ATLETICO MONTEIASI CALCIO	70764	A.S.D. ORSA MAGGIORE
936727	A.S.D. ATLETICO MOTTOLA	936155	A.S.D. PAROLA CARMIANO
931234	A.P.D. AUDACE VICO	936710	A.S.D. PLAY FOOTBALL PARK
206670	A.S.D. AZZURRA	932976	A.S.D. PRO CALCIO PUGLIA
931440	A.S.D. BINETTO CALCIO	934980	A.S.D. REAL APRICENA
921473	A.S.D. BOYS ALTAMURA	931722	A.C.D. REAL SAN PANCRAZIO
720588	POL.D. BOYS B. CALCIO	934978	U.S.D. REAL TORREMAGGIORE
938821	A.S.D. CALCIO SATANELLI	912361	POL. RIGNANO
916909	POL. CASTELLUCCIO DEI SAURI	914743	POL. SAN LAZZARO ANSPI
911741	POL. CEGLIE	933395	A.S.D. SANCARLO MANFREDONIA
938920	A.S.D. CITY LECCE	933350	A.S.D. SANT ALFONSO
938827	A.S.D. DRIBBLING	936513	A.S.D. SOCCER CAMP
931436	A.S.D. EASY LIFE	932032	A.S.D. SOCCER SAN FERDINANDO
938533	A.S.D. FIAMME CREMISI EVERGREEN	933266	A.S.D. SPORT ACCADEMY SPINAZZOLA
936457	POL.D. FORTITUDO NOICATTARO	936708	A.S.D. SPORT LIVE REAL TAVIANO
912472	A.S.D. GAGLIANO CALCIO	921928	A.S.D. SPORTING BELLOLIVO NARDO
935297	S.S.D. GRECIA SALENTINA	918062	SPORTING CLUB RUVO
937019	A.S.D. GYM CLUB GUAGNANO	920336	F.C.D. STORNARA
910602	A.S.D. JUVENILIA	201127	C.A.S. TORRE A MARE A.S.D.
931982	A.P.D. LEONARDO DI BARTOLOMEO	720596	POL. TORRE PINO
921074	A.S.D. LEVANTE BARI	206405	A.C.D. TRIGGIANO
935149	A.S.D. LIBERTAS ANDRIA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 83 del 12.6.2014

C.U. n. 5 del 11.7.2013

C.U. n. 84 del 13.6.2014

C.U. n. 7 del 18.7.2013

C.U. n. 51 del 23.1.2014

C.U. n. 55 del 13.2.2014

C.U. n. 85 del 19.6.2014

## C.R. SARDEGNA

920043	A.S.D. AGRITURISMO MELI SOLANAS	934427	A.S.D. LA FENICE SASSARI 2011
935266	A.S.D. ATLETICO LOY	730027	G.S. LAERRU
921422	POL.D. AURORA SEGARIU	69442	POL. NURRI
912460	POL. CANOPOLENO	937026	A.S.D. ORATORIO DON BOSCO
936955	A.S.D. CIRC.PARR. SAN PIETRO	911573	P.G.S. S.ELIA 90
918576	POL. GAETANO SCIREA	936568	A.S.D. SA CANTERINA
730555	A.S.D. GIESSE ASSEMINI CALCIO	936498	A.S.D. SASSARI SAN PAOLO
922028	A.P.D. GRIGHINE SIAMANNA	69445	A.S.D. TERRESOLI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 49 del 20.6.2013

C.U. n. 51 del 22.05.2014

#### **C.R. SICILIA**

936577 A.S.D. BORGO SAN LORENZO	935080 A.S.D. FOOTBAL CLUB TRABIA
916001 A.S.D. BOYS CINISI MASSIMO TAIBI	935077 A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA
933553 A.S.D. CATENANUOVESE CALCIO	935173 A.S.D. PAINTBALLPALERMO IN SPORT
917917 U.S. CITTA DI CAMPOREALE	934499 A.S.D. REAL SICANIA
936289 A.S.D. CITTA DI SIRACUSA	935922 A.S.D. TEAM CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 549 del 28.6.2013

C.U. n. 18 del 26.7.2013

C.U. n. 116 del 10.10.2013

C.U. n. 213 del 29.11.2013

C.U. n. 102 del 2.10.2013

C.U. n. 545 del 28.6.2013

#### **C.R. TOSCANA**

202598 A.S.D. A.I.C.S.ROSIGNANO	937990 A.S.D. FUTURO CALCIO LUCCA
932164 F.C.D. BORGO SAN LORENZO	913927 POL GATTO VERDE
933244 A.S.D. CIRCOLO CALCIO C.SERAFINI	931378 A.S.D. ORATORIO S.GIUSEPPE
934131 A.S.D. COLLEVICA 2011	932551 U.S. PORTA NUOVA A.S.D.
910639 S.S.D. FOLGOR CALCIO 96	919848 A.S.D. PROGETTO GIOV.BIANCONERI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 72 del 12.06.2014

C.U. n. 32 del 05.12.2013

C.U. n. 8 del 08.08.2013

C.U. n. 73 del 16.06.2014

C.U. n. 16 del 12.09.2013

C.U. n. 42 del 30.01.2014

C.U. n. 47 del 27.02.2014

#### **C.P.A. TRENTO e C.P.A. BOLZANO**

930745 U.S. SAN GIORGIO A.S.D.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di TRENTO e del C.P.A. di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 65 del 20.2.201

#### **C.R. UMBRIA**

919276 A.S.D. BORGO SANSEPOLCRO GIOVANI	921406 A.S.D. PETIGNANO ORTE
770325 A.S. CSI CALCIO GUBBIO	930774 A.S.D. UMBERTIDE
915281 A.S.D. GIOVANILE NESTOR	914032 S.G. VALNERINA
922044 A.S.D. JUNIOR CERBARA	921131 A.S.D. VIRTUS PONTEVALLECEPPI
933284 A.S.D. JUNIOR SANGIUSTINO	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 121 del 5.3.2014

#### **C.R. VENETO**

936005 F.C.D. AURORA PADOVA	917912 A.S.D. JUNIOR CHIOGGIA
920828 A.S.D. CALCIO CARBONERA 2008	915520 U.S.D. JUNIOR MONSELICE CALCIO
934332 A.S.D. CALCIO ODERZO	932997 A.S.D. LA MERIDIANA ONARA
934528 A.C.D. CONCA DEGLI OLIVI	921216 F.C.D. MALADENSE
71879 U.S.D. CORBOLA	921078 A.C. NEW TEAM SAREGO S.S.D.
931012 A.S.D. FULGOR PIOMBINO	80162 A.C. PIAVE TEGORZO A.S.D.
780842 A.S. GALDERISI SOCCER TEAM	930108 A.S.D. REAL CAMPALTO
780538 A.S.D. GIOVANILE RESANESE	919278 A.S.D. REAL THERMAL CALCIO ABANO
932864 A.S.D. GRIGIOROSSO BEVILACQUA	932575 U.S. SELVAZZANO 2000 A.S.D.
920752 A.S.D. JUNIOR ALTOPIANO	780620 A.S.D. SOCCERGIOVANILEASSOCIATO

933957 A.S.D. SORANZA CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.R. Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 1.8.2013	C.U. n. 3 del 5.7.2013
C.U. n. 27 del 23.10.2013	C.U. n. 29 del 6.11.2013
C.U. n. 59 del 12.3.2014	C.U. n. 11 del 8.8.2013
C.U. n. 6 del 17.7.2013	



## **COMUNICATO UFFICIALE N.79** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 60/A della F.I.G.C., inerente il testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dal Commissario ad Acta, Prof. Avv. Gennaro Terracciano, con decreto del 28 giugno 2019 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 299 del 16 luglio 2019.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

Si pubblica, in allegato, il testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dal Commissario ad Acta, Prof. Avv. Gennaro Terracciano, con decreto del 28 giugno 2019 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 299 del 16 luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# ***FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO***

## ***STATUTO FEDERALE***

(modificato dal Commissario ad acta con decreto del 28 giugno 2019 e approvato dal CONI in data 16 luglio 2019, con deliberazione n. 299 della Giunta Nazionale)

# STATUTO DELLA FIGC

## TITOLO I LA FEDERAZIONE

### Art. 1

#### Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione degli atleti, dei tecnici all'attività sportiva e federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
  - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
  - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
  - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
  - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
  - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

### Art. 2

#### Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena

autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva hanno diritto al mantenimento del tesseramento e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con disposizioni di carattere internazionale.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

### **Art. 3.**

#### **Funzioni e obiettivi della FIGC**

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;

- h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
  - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
  - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
  - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
  - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
  - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
  - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

#### **Art. 4** **Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

#### **Art. 5** **Organizzazione della FIGC**

1. La FIGC ha sede in Roma.

2. Sono organi della FIGC:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice-Presidenti;
- d) il Comitato di presidenza;
- e) il Consiglio federale;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

#### **Art. 6**

#### **Uffici della FIGC**

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

#### **Art. 7**

#### **Le Società**

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.

2. I calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata in applicazione dei criteri di congruità e ragionevolezza.

2-bis. A decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, la durata massima del vincolo sportivo per il giovane o giovane dilettante non può eccedere una stagione sportiva, rinnovabile, e comunque cessa alla fine della stagione sportiva nella quale lo stesso compie il 16° anno di età; dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può

eccedere otto stagioni sportive. Entro la fine della stagione sportiva 2019/2020 devono conseguentemente essere adeguati i regolamenti federali e le NOIF, anche quanto alle modalità di svincolo nelle ipotesi di durata in atto eccedente i suddetti limiti, con opportuna disciplina transitoria.

3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.

5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.

7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.

8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.

10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

## **Art. 8**

### **Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche**

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi,

infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

## **Art. 9 Le Leghe**

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".

2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.

4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.

5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).

7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.

8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

## **Art. 10**

### **Lega nazionale dilettanti**

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.

3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrare nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

## **Art. 11**

## **Componenti tecniche**

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

## **Art. 12**

### **Distribuzione delle risorse**

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.
2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.
3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di

presidenza.

**TITOLO II**  
**LE FUNZIONI**  
**A. FUNZIONI TECNICHE**

**Art. 13**

**Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali**

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di giuoco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

**Art. 14**

**Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti

internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

#### **Art. 15**

##### **Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.
3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

#### **Art. 16**

##### **Affiliazione e tesseramento**

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

#### **Art. 17**

#### **Tutela medico-sportiva**

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.
2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

### **B. FUNZIONI DI GESTIONE**

#### **Art. 18**

#### **Disciplina contabile**

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:
  - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
  - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
  - ratei e risconti;
  - patrimonio netto;
  - fondo per rischi ed oneri;
  - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
  - debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

## **Art. 19** **Controlli sulle società**

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI.
2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).
4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

**TITOLO III**  
**LA STRUTTURA**  
**A. L'ASSEMBLEA**

**Art. 20**

**Composizione ed elezione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, nonché a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Coni, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva, a condizione che abbiano partecipato, nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, all'attività sportiva ufficiale della Federazione. I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I Delegati degli ufficiali di gara

sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.2 dei Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici e i Delegati degli ufficiali di gara non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.
6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Coni è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

## **Art. 21**

### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, in caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle società aventi diritto di voto e che detengano almeno un terzo dei voti assembleari ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale ovvero la metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.
4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento. La convocazione, è effettuata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul

sito della Federazione e a mezzo pec trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché dalla procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

#### **Art. 22**

#### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari (esclusi atleti e tecnici) e in seconda convocazione con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari (esclusi atleti e tecnici).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

#### **Art. 23**

#### **Funzioni dell'Assemblea**

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerienze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

### **B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA**

#### **Art. 24**

#### **Presidente federale e Vice-Presidenti**

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza

legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.

3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.

5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

6. Il Presidente è eletto con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati in assemblea. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.

7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.

8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario, dall'altro Vice-Presidente, da un componente del Consiglio federale per anzianità di età.

9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. Il Presidente resta in carica per un quadriennio. Il Presidente e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali non possono svolgere più tre mandati.

#### **Art. 25** **Comitato di presidenza**

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

### **C. IL CONSIGLIO FEDERALE**

#### **Art. 26** **Elezione e composizione del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile. In conformità all'art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio federale. Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voti i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si

siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale, in numero minimo di 4 all'anno, sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti, ovvero a nuove elezioni in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

## Art. 27

### Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emana i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
  - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
  - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
  - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
  - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
  - e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
  - f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
  - g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
  - h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
  - i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
  - l) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
  - m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
  - n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA

e dell'UEFA;

- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce, per delega del CONI, le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva, per delega del CONI, gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

#### **Art. 28**

##### **Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.

2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

#### **D. IL SEGRETARIO GENERALE**

##### **Art. 28 bis**

##### **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione

- con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
  3. Il Segretario Generale, inoltre:
    - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
    - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
    - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
    - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
    - e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
    - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
    - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
    - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

## **E. CARICHE FEDERALI**

### **Art. 29**

#### **Requisiti, incompatibilità e gratuità**

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Non possono altresì essere eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato, anche se tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, è ineleggibile e non nominabile in relazione a qualsiasi carica e incarico.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI.

## **TITOLO IV LE GARANZIE**

### **Art. 30**

#### **Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali.

Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

### **Art. 31**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei

Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

### **Art. 32** **Ufficiali di gara**

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
  - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
  - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

### **Art. 33**

## Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.
2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.
3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:
  - a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
  - b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
  - c) perseguire finalità solidaristiche.
5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.
6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.
7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

### **Art. 34**

#### **L'organizzazione della giustizia sportiva**

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;

e) la Procura Federale;

f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.

5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.

7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.

8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:

a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;

b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre la Corte federale di appello:

a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;

b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;

c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;

d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;

e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.

15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

### **Art. 35**

#### **Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva**

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;

- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
  - c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
  - d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
  - e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
  - g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
  - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
  - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

### **Art. 36**

#### **Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche**

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
  - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
  - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
  - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

**Art. 37**  
**Revisione dello Statuto**

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

**Art. 38**  
**Scioglimento della FIGC**

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano il campionato nazionale di Serie C. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere

l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

V. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge n.8 del 2018 il Presidente e i membri elettivi del consiglio federale e degli organi territoriali che sono in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della predetta legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 8 del 2018, il Presidente uscente, per essere eletto, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti in assemblea; in presenza di più di due candidati, qualora la votazione non abbia consentito di eleggere il Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente potrà partecipare solo se alla prima abbia ricevuto la maggioranza assoluta dei votanti; anche in questo caso, il Presidente uscente può essere eletto se raggiunge la maggioranza del 55% dei votanti; in caso di mancata elezione di un Presidente, dovrà essere convocata altra assemblea elettiva e il Presidente uscente non potrà essere candidato.



**COMUNICATO UFFICIALE N.80**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 61/A e N. 63/A della F.I.G.C., inerenti la nomina del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale della F.I.G.C..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Presidente Federale

- VISTI gli artt. 6 e 28 *bis* dello Statuto federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 299 del 16 luglio 2019;

- CONSIDERATO che le modifiche introdotte dalle sopra citate disposizioni statutarie hanno modificato, tra l'altro, la denominazione del "Direttore Generale" in "Segretario Generale" attribuendone le medesime funzioni;

- RITENUTO, dunque, di nominare quale Segretario Generale, il dott. Marco BRUNELLI, già Direttore Generale nominato alla carica con Comunicato Ufficiale n. 58/A del 18 febbraio 2019;

d e l i b e r a

di nominare il dott. Marco BRUNELLI Segretario Generale della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A

Il Presidente Federale

- VISTI gli artt. 6 e 28 *bis* dello Statuto federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con deliberazione n. 299 del 16 luglio 2019;
- VISTO l'art. 11, comma 3, delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C.;
- PRESO ATTO della proposta del Segretario Generale

d e l i b e r a

di nominare il sig. Antonio DI SEBASTIANO Vice Segretario Generale della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## **COMUNICATO UFFICIALE N.81** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 62/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 11 delle N.O.I.F..

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Cosimo Sibilia)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

Il Presidente Federale

- ravvisata l'urgenza di modificare l'art. 11 delle N.O.I.F.;
- sentiti i Vice Presidenti federali;
- visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto

d e l i b e r a

di modificare l'art. 11 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

### Art. 11 Uffici della F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p>	<p>1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.</p>
<p>2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.</p>	<p>2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale responsabile della gestione amministrativa che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.</p>
<p>3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.</p>	<p>3. Il Segretario generale assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle attività di propria competenza da uno o più Vice-Segretari nominati dal Presidente Federale.</p>
<p>4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.</p>	<p>4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.</p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CFA  
(2019/2020)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 agosto 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

## COLLEGIO

Dott. Paolo Cirillo – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Umberto Maiello, Avv. Franco Matera, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RECLAMO DELLA SOCIETÀ JUVENTUS FC SPA AVVERSO LA REIEZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE E LA DECLARATORIA DELL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROMOSSO DALLA RECLAMANTE EX ARTT. 43 BIS C.G.S. E 31 C.G.S. CONI** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 5/TFN del 16.7.2019)

La C.F.A., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus FC SPA di Torino.  
Dispone addebitarsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Antonino Tumbiolo

**2. RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD MONTEMIGNAIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. ALTERINI GINO CLAUDIO ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 NOIF;
- SQUALIFICA PER 10 GARE INFLITTA AL CALC. CERTINI FABIO ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO PER LA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. BARTOLI LUIGI ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. CONSUMI ENNIO ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. FONTANI GIUSEPPE ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. CASTRI LORENZO ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF;

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20 E AMMENDA DI € 700,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 13366/803 PFI 18-19 /MS/MF DEL 24.5.2019** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 3 dell'11.7.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Montemignaio di Montemignaio (Arezzo) riduce le sanzioni inflitte:

- inibizione mesi 4 inflitta al sig. Aterini Gino Claudio;
- squalifica per 5 gare inflitta al calc. Certini Fabio;
- inibizione mesi 2 inflitta al sig. Bartoli Luigi;
- inibizione mesi 2 inflitta al sig. Consumi Ennio;
- inibizione mesi 1 inflitta al sig. Fontani Giuseppe;
- riduce al presofferto l'inibizione inflitta al sig. Castri Lorenzo;
- penalizzazione di punti 4 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2019/2020 e ammenda di € 350,00 inflitte alla società.

Dispone restituirsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Maurizio Greco

**3. RECLAMO DEL SIG. DELL'ARTE SILVESTRO DARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD TROINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019)

**4. RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i reclami nn. 3 e 4;

- respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Dell'Arte Silvestro Dario;
- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Troina di Troina (Enna).

Dispone addebitarsi il contributo.

IL RELATORE

F.to Franco Matera

IL PRESIDENTE

F.to Paolo Cirillo

**Pubblicato in Roma 6 agosto 2019**

IL SEGRETARIO

F.to Antonio Metitieri

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1021 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea ANDREINI, Lucio CARDINALE, Antonio CIRIELLO, Roberto DEGL'INNOCENTI, Rosario D'ORSI, Andrea FIASCHI, Ferdinando FUSCO, Roberto MACRI', Sauro RAVAI, Carmine VALENTINI e delle società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, SSD GALCIANESE, ACF PRATO SPORT ASD, SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, ASD POL. PRATO NORD, GC MEZZANA ASD, AASD CF2001 CASALE FATTORIA, ASD S. GIUSTO, AC COIANO S. LUCIA, ASD VIACCIA CALCIO e ASD ZENITH AUDAX, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ANDREINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Galcianese, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Jolly Montemurlo e Viaccia Calcio in data 4.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

LUCIO CARDINALE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Prato Sport ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Prato Nord e Galcianese, in data 21.1.2018 ed in data 4.2.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ANTONIO CIRIELLO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Jolly Montemurlo, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, denominato Torneo di Pasqua, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Galcianese e Viaccia Calcio, in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ROBERTO DEGL'INNOCENTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Prato Nord ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, S. Giusto, Prato Sport e Galcianese, in data 4.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ROSARIO D'ORSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società GS Mezzana ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva,

in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alla società Valbisenzio Calcio Academy, in data 20.1.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ANDREA FIASCHI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD GS CF 2001 Casale Fattoria, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy e Coiano S. Lucia, in data 3.2.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

FERDINANDO FUSCO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD S. Giusto, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, denominato Quadrangolare di Pasqua, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy blu, Valbisenzio Calcio Academy bianca e Prato Nord, in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ROBERTO MACRI', all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Coiano S. Lucia ASD, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 4 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, CF 2001 Casale Fattoria e Viaccia Calcio, in data 3.2.2018 ctg. primi calci 2009, in data 3.2.2018 ctg. primi calci 2010, in data 20.1.2018 ctg. primi calci 2009, ed in data 20.1.2018 primi calci 2010, senza la prescritta autorizzazione federale;

SAURO RAVAI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Viaccia Calcio, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Galcianese, Jolly Montemurlo e Ciano S. Lucia, in data 3.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

CARMINE VALENTINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Zenith Audax, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alla società Valbisenzio Calcio Academy, in data 20.1.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Maurizio Nistri, per aver organizzato e/o partecipato a ben n. 11 tornei/gare, unitamente ad altre società, dal 20.1.2018 al 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

SSD GALCIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Andrea Andreini;

ACF PRATO SPORT ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Lucio Cardinale;

SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Antonio Ciriello;

ASD POL. PRATO NORD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Roberto Degl'Innocenti;

GC MEZZANA ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Rosario D'Orsi;

AASD CF2001 CASALE FATTORIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Andrea Fiaschi;

ASD S. GIUSTO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Ferdinando Fusco;

AC COIANO S. LUCIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Roberto Macri;

ASD VIACCIA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sauro Ravai;

ASD ZENITH AUDAX, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Carmine Valentini;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco PACINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, Andrea ANDREINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD GALCIANESE, Lucio CARDINALE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACF PRATO SPORT ASD, Antonio CIRIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, Roberto DEGL'INNOCENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POL. PRATO NORD, Rosario D'ORSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GC MEZZANA ASD, Andrea FIASCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AASD CF2001 CASALE FATTORIA, Ferdinando FUSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD S. GIUSTO, Roberto MACRI' in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC COIANO S. LUCIA, Sauro RAVAI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per

conto della società ASD VIACCIA CALCIO, Carmine VALENTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ZENITH AUDAX;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Andrea ANDREINI, due mesi di inibizione per il Sig. Lucio CARDINALE, due mesi di inibizione per il Sig. Antonio CIRIELLO, due mesi di inibizione per il Sig. Roberto DEGL'INNOCENTI, due mesi di inibizione per il Sig. Rosario D'ORSI, due mesi di inibizione per il Sig. Andrea FIASCHI, due mesi di inibizione per il Sig. Ferdinando FUSCO, ottanta giorni di inibizione per il Sig. Roberto MACRI, due mesi di inibizione per il Sig. Sauro RAVAI, due mesi di inibizione per il Sig. Carmine VALENTINI, di € 400,00 di ammenda per la società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY; di € 200,00 di ammenda per la società SSD GALCIANESE, di € 200,00 di ammenda per la società ACF PRATO SPORT ASD, di € 200,00 di ammenda per la società SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, di € 200,00 di ammenda per la società ASD POL. PRATO NORD, di € 200,00 di ammenda per la società GC MEZZANA ASD, di € 200,00 di ammenda per la società AASD CF2001 CASALE FATTORIA, di € 200,00 di ammenda per la società ASD S. GIUSTO, di € 266,67 di ammenda per la società AC COIANO S. LUCIA, di € 200,00 di ammenda per la società ASD VIACCIA CALCIO e di € 200,00 di ammenda per la società ASD ZENITH AUDAX;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Direzione Generale

Roma, 2 agosto 2019

Prot. N. 8510\_2019/DG

Spett.li

LNP A

LNP B

Lega Pro

LND

Spett.li Leghe,

pur essendo certi del fatto che le componenti e rispettive associate siano a conoscenza degli interventi normativi che rendono necessario l'aggiornamento dei cd. MOBC ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, siamo con la presente a segnalare quanto segue.

Con riferimento ai reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 si rammenta che la frode sportiva è divenuta reato presupposto ai fini della applicazione della responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 25 - *quaterdecies* prevede infatti che: "*In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".*

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

*risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".*

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Ciò detto, stante quanto previsto all'art. 7 comma 4 lett.a) del D. Lgs. n. 231/01 che impone l'obbligo di una "verifica periodica" del modello ai fini dell'efficace attuazione del medesimo, vista la prossimità dell'inizio delle competizioni sportive, si invitano tutte le Leghe e, per loro tramite, le società ad esse associate a provvedere ai necessari aggiornamenti dei MOGC.

Sperando che tale pro-memorìa sia cosa gradita, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Marco Brunelli



## COMUNICATO UFFICIALE N. 59

### Stagione Sportiva 2019/2020

Si rendono note le Denominazioni delle Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai rispettivi Comitati Regionali di competenza, sono risultate vincenti del Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori in ciascuno dei gironi dei Campionati di Eccellenza (€ 12.000,00) e Promozione (€ 9.000,00) relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019, sulla base di quanto disposto nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 200 del 28 dicembre 2018 e n. 209 del 31 gennaio 2019:

COMITATO	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE
ABRUZZO	A.S.D. ALBA ADRIATICA - 1040	UNICO	A.S.D. NUOVA SANTEGIDIESE 1948 - 938393	A
			<b>IN SOSPELO</b>	B
BASILICATA	A.S.D. REAL METAPONTINO - 690188	UNICO	S.S. SANTARCANGIOLESE - 47730	UNICO
CALABRIA	U.S.D. PAOLANA - 36310	UNICO	A.S.D. ROSSANESE - 930100	A
			U.S.D. AFRICO - 69594	B
CAMPANIA	A.S.D. MONTE DI PROCIDA CALCIO - 946986	A	A.S.D. GALAZIA 1997 - 911484	A
	U.S. AGROPOLI - 860	B	A.S.D. PUTEOLANA 1909 - 620670	B
			A.C.D. BAIANO - 916807	C
			A.S.D. CALPAZIO - 8720	D
EMILIA ROMAGNA	G.S. BAGNOLESE - 5360	A	U.S. CARIGNANO A.S.D. - 81891	A
	A.S.D. CALCIO CASTROCARO - 68164	B	A.S.D. CASTELLARANO - 937678	B
			A.S.D. SESTO IMOLESE - 912107	C
			A.S.D. TROPICAL CORIANO - 60756	D
FRIULI VENEZIA GIULIA	SSDARL MANZANESE CALCIO - 28860	UNICO	A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE - 943085	A
			A.S.D. OL3 - 918864	B
LAZIO	A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952 - 945132	A	A.S.D. MONTEFIASCONE - 62816	A
	A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA - 930127	B	POL.D. CANTALICE - 9430	B
			A.S.D. PESCATORI OSTIA - 64481	C
			A.C.D. ANITRELLA - 2280	D
LIGURIA	S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. - 933864	UNICO	A.S.D. SERRA RICCO' 1971 - 75796	A
			A.S.D. GOLIARDICAPOLIS 1993 - 949279	B
LOMBARDIA	F.C. VERBANO CALCIO - 67307	A	A.C.D. BESNATESE - 6340	A
	A.S.D. CALVAIRATE - 8780	B	A.S.D. VIBE RONCHESE - 937687	B
	C.P.C. SAN LAZZARO - 65205	C	A.S.D. FORZA E COSTANZA 1905 - 19430	C
			A.S.D. SPORTING CLUB - 920504	D
			A.P.D. PAULLESE CALCIO - 937722	E
			A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - 81723	F



MARCHE	U.S.D. ATLETICO ALMA M.C. - 935627	UNICO	A.S.D. VALFOGLIA - 935703	A
			A.S.D. POTENZA PICENA - 39320	B
MOLISE	U.S.D. BOJANO - 941223	UNICO	A.C.D. CASTEL DI SANGRO CEP 1953 - 936333	UNICO
PIEMONTE VALLE D'AOSTA	A.S.D. PRO EUREKA - 918837	A	A.S.D. SPARTA NOVARA - 940735	A
	ACS.D. SALUZZO - 38350	B	A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD - 80020	B
			A.D.P. BSR GRUGLIASCO - 932257	C
			CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. - 710092	D
PUGLIA	F.C. OTRANTO - 720342	UNICO	A.S.D. NOICATTARO CALCIO - 947381	A
			A.S.D. ATLETICO ARADEO - 938770	B
SARDEGNA	ASD. US ARBUS CALCIO - 2680	UNICO	F.C. MONTEPONI IGLESIAS - 730173	A
			U.S.D. USINESE - 53860	B
SICILIA	A.S.D. MAZARA CALCIO - 932373	A	A.S.D. KAMARAT - 72441	A
	S.S.D. CAMARO 1969 SRL - 931695	B	A.D.P. SINAGRA CALCIO - 916079	B
			A.S.D. CITTA' DI MISTERBIANCO - 64741	C
			A.P.D. RG - 740341	D
TOSCANA	U.S. CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD - 921145	A	A.S.D. LAMMARI 1986 - 920669	A
	U.S.D. RIGNANESE - 67695	B	A.S.D. SPORT CLUB ASTA - 53470	B
			SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA - 19120	C
UMBRIA	S.S.D. ASSISI SUBASIO - 949298	UNICO	A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA - 770185	A
			A.S.D. AMERINA - 943050	B
VENETO	U.C. MONTECCHIO MAGGIORE srl - 76341	A	A.S.D. POL. VIRTUS - 932142	A
	F.C. UNION PRO 1928 S.S.D. A.R.L. - 934051	B	CALCIO ROSA' S.S.D. A.R.L. - 43340	B
			A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE - 919290	C
			A.S.D. FAVARO 1948 - 57917	D
C.P.A. DI TRENTO	A.S.V. TRAMIN FUSSBALL - 51830	UNICO	A.S.D. SACCO SAN GIORGIO - 62437	UNICO
C.P.A. DI BOLZANO			F.C. BOZNER - 7600	UNICO

Il premio sarà corrisposto alle Società vincitrici a condizione che le stesse adempiano regolarmente all'iscrizione al Campionato di competenza relativo alla Stagione Sportiva 2019/2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2019**

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente  
Cosimo Sibilia

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CClAA di Roma - R.E.A. 1296929



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 63** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31 Luglio 2019,

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 161 e n. 162, pubblicati dal Dipartimento Interregionale in data 8 Giugno 2019, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019;
- Esaminata la documentazione prodotta dal Dipartimento Interregionale inerente la mancata iscrizione, da parte delle Società interessate, al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019/2020 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria relativa alle domande stesse;

### DELIBERA

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato Nazionale Serie D, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020:

- **Non ammissione** al citato Campionato, per la mancata presentazione della domanda di iscrizione, delle seguenti Società aventi diritto:

- AC Cuneo 1905 s.r.l.;
- AC Rezzato.

- **Non ammissione** al citato Campionato, per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., delle seguenti Società aventi diritto:

- SSD Città di Gela a r.l.;
- ASD Francavilla Calcio 1927.

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società (aventi diritto), previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- ASD Corigliano Calabro;
- ASD Fanfulla;



- US Palmese ASD;
- ASD Roccella;
- ACD San Tommaso Calcio.

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società (non avente diritto), previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- SSD Viareggio 2014.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre,

- Attese le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 193 del 21 Dicembre 2018 e nel Comunicato Ufficiale n. 66 del 21 Dicembre 2018 del Dipartimento Interregionale, le quali disciplinano i criteri e i parametri per il completamento dell'organico, in caso di posti disponibili, del Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Tenuto conto di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 per quanto attiene ai casi di vacanza di organico per la Stagione Sportiva 2019/2020 nel Campionato Nazionale di Serie D, avuto particolare riguardo alle procedure per il completamento dell'organico stesso;
- Tenuto ulteriore conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con medesimo Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019, in ordine alla sostituzione di Società rinunciarie ovvero non ammesse al Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Viste le graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 5, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 Luglio 2019;
- Visto il provvedimento assunto dal Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui ai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 15/A, 17/A e 19/A del 12 Luglio 2019, in ordine alla concessione alle Società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., Virtusvecomp Verona s.r.l., Paganese Calcio 1926 s.r.l., Modena F.C. 2018 s.r.l. e Reggio Audace s.r.l. della Licenza Nazionale 2019/2020 ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2019/2020 e alla relativa integrazione con le medesime Società dell'organico di detto Campionato;
- Preso atto della riammissione al Campionato di Serie C 2019/2020 della Società A.S. Bisceglie, di cui ai Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 36/A del 25 Luglio 2019 e n. 39/A del 30 Luglio 2019;
- Preso atto, altresì, che allo stato – con Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 37/A del 25 Luglio 2019 e n. 38/A del 30 Luglio 2019 – la Società Audace Cerignola s.r.l. non è stata “ripescata” al Campionato di Serie C 2019/2020;



- Tenuto conto, infine, per quanto riguarda la Società F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l. – in ordine alla quale inizialmente la Co.Vi.So.D. aveva deliberato l'accoglimento del proposto ricorso quale Società non avente diritto - della sopravvenuta comunicazione del Comune di Pavia circa la piena agibilità dell'impianto comunale, inoltrata il 30 Luglio 2019, nonché dell'atto di sequestro presso terzi, ad istanza dello stesso Comune di Pavia, notificato il 31 Luglio 2019 alla L.N.D., con conseguente necessità - anche a parere del Presidente della stessa Co.Vi.So.D. – di considerare tali sopraggiunte circostanze quali motivi di esclusione della medesima Società dalla graduatoria dei “ripescaggi”;
- Rilevata, in ogni caso, la necessità in ordine a quanto esposto dalla suindicata Società F.C. Pavia 1911 S.S.D. a r.l. in sede di ricorso alla Co.Vi.So.D. circa la indisponibilità dell'impianto nel Comune di Pavia di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
- Preso atto che, di conseguenza, ad oggi i posti vacanti nell'organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2019/2020 risultano pertanto essere n. 8 (otto);
- Fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.;

#### DISPONE

l'ammissione, quali “ripescate” al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2019/2020, a completamento dell'organico, delle seguenti Società:

- 1) US Agropoli;
- 2) FC Legnago Salus S.D. A R.L.;
- 3) ASD Pomezia Calcio 1957;
- 4) Pol. Olympia Agnonese ASD;
- 5) AC Legnano SSDARL;
- 6) ASD Gladiator 1924;
- 7) Polisportiva Tamai ASD;
- 8) ASD Città di Anagni Calcio.

All'esito di eventuali ulteriori determinazioni assunte dalla F.I.G.C. in relazione all'organico del Campionato di Serie C 2019/2020 e, comunque, di eventuali provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a ciò delegato in data odierna dal Consiglio Direttivo di Lega, procederà ad eventuali ulteriori “ripescaggi” per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020, tenendo conto:

- delle specifiche procedure stabilite con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019;
- delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 193 del 21 Dicembre 2018 e nel Comunicato Ufficiale n. 66 pubblicato il 21 Dicembre 2018 dal Dipartimento Interregionale, le quali



disciplinano i criteri e i parametri per il completamento dell'organico, in caso di posti disponibili, del Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2019/2020;

- delle graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 5, pubblicato dal Dipartimento Interregionale il 18 Luglio 2019.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha, altresì, conferito

#### DELEGA

al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all'esito di accertamento, eventuali provvedimenti di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 64** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31 Luglio 2019,

- Attese le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1/Unico, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile in data 3 Luglio 2019, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019;
- Esaminata la documentazione prodotta dal Dipartimento Calcio Femminile inerente la mancata iscrizione ovvero l'espressa rinuncia alla partecipazione, da parte delle Società interessate, al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria riguardante le domande stesse;

### DELIBERA

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato di Serie C, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020:

- **Non ammissione al Campionato di Serie C**, per la espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato, delle seguenti Società aventi diritto:

- Romagnano Calcio ASD;
- AC Olimpia Forlì Dilettante.

- **Non ammissione al Campionato di Serie C**, per la mancata presentazione della domanda di iscrizione, delle seguenti Società aventi diritto:

- US Genoa Women;
- ASD Picchi San Giacomo Femm.

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalle seguenti Società aventi diritto al Campionato di Serie C, previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- ASD CF Permac Vittorio Veneto;
- ASD FC Sassari Torres Femminile;
- ASD Femminile Juventus Torino;
- ASD Femminile Riccione;



- ASD Real Meda CF;
- ASD Venezia FC Femminile;
- ACF Biellese;
- ASD Gordige Calcio Ragazze.

- **Accoglimento** del ricorso presentato dalla seguente Società non avente diritto al Campionato di Serie C, previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- ASDC Canelli SDS 1922.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre,

- Attese le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1/Unico del 3 Luglio 2019, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile, le quali disciplinano i criteri e i parametri per il completamento dell'organico, in caso di posti disponibili, del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Tenuto conto di quanto stabilito dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 71/A del 14 Settembre 2016;
- Tenuto conto di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 per quanto attiene ai casi di vacanza di organico per la Stagione Sportiva 2019/2020 nonché alla sostituzione di Società rinunciarie ovvero non ammesse al Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Viste le graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 3, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile in data 30 Luglio 2019;
- Visto il provvedimento assunto dal Consiglio Federale della F.I.G.C. del 30 Luglio 2019, in ordine al "ripescaggio" al Campionato di Serie B Femminile delle Società ASD Riozese e ASD CF Permac Vittorio Veneto;
- Preso atto, pertanto, della sussistenza di n. 10 (dieci) posti vacanti nell'organico del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020,

#### DISPONE

l'ammissione, quali "ripescate" al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020, a completamento dell'organico, delle seguenti Società:

- ACD Imolese FM
- ASD Speranza Agrate
- US Isera
- ASD Accademia Spal
- ASD Giovani Granata Monsummano



- ASD Atletico Oristano CF
- SSDARL Brescia Calcio Femminile
- ASD CF Pistoiese 2016
- GS CF Caprera
- ASDC Canelli SDS 1922

All'esito di eventuali ulteriori determinazioni assunte dalla F.I.G.C. in relazione all'organico del Campionato di Serie B Femminile 2019/2020, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a ciò delegato in data odierna dal Consiglio Direttivo di Lega, procederà alla eventuale riapertura dei termini per ulteriori "ripescaggi" a completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie C 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha, altresì, conferito

#### DELEGA

al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all'esito di accertamento, eventuali provvedimenti di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 65** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31 Luglio 2019,

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 1145 e n. 1146 pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque in data 12 Giugno 2019, in ordine agli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l'ammissione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019;
- Esaminata la documentazione prodotta dalla Divisione Calcio a Cinque inerente la rinuncia alla partecipazione ovvero la mancata presentazione della domanda di iscrizione, da parte delle Società interessate, ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione ai Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2019/2020 e ai ricorsi proposti dalle Società avverso le comunicazioni di esito negativo dell'istruttoria relativa alle domande stesse,

DELIBERA

quanto segue in ordine alle ammissioni ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020:

### **1) Campionato Nazionale di Serie A maschile:**

- a) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato:
  - ASD Napoli Calcio a 5.
- b) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D.:
  - ASD Maritime Futsal Augusta.
- c) Accoglimento dei ricorsi presentati dalle seguenti Società (aventi diritto), previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:



- ASD Real Futsal Arzignano;
- ASD Todis Lido di Ostia Futsal;
- SSD Acqua e Sapone C5 s.r.l.

d) Non ammissione alla graduatoria di “ripescaggio”, per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., delle seguenti Società non aventi diritto:

- SSDARL FUTSAL PISTOIA
- ASD REAL ROGIT
- ASD TOMBESI C5

e) Non accoglimento dei ricorsi presentati dalle seguenti Società (non aventi diritto), previo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., per le motivazioni specificate:

- A.S.D. SOCIETA' SPORTIVA LAZIO C5: per mancata produzione della fideiussione bancaria nei termini fissati dal Comunicato Ufficiale n. 1147 del 12.06.2019 e n. 4 dell'11.07.2019.
- A.S.D. CITTA' DI ASTI CALCIO A 5: per mancata integrazione della fideiussione bancaria nei termini fissati dal Comunicato Ufficiale n. 1147 del 12.06.2019 e n. 4 dell'11.07.2019.

## **2) Campionato Nazionale di Serie A2 maschile:**

a) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato:

- ASD LA SPORTIVA TRAFORO.

b) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato:

- ASD SALINIS.

c) Accoglimento dei ricorsi presentati dalle seguenti Società (aventi diritto), previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- A.S. MIRAFIN
- A.S.D. CIOLI ARICCIA VALMONTONE
- A.S.D. CLN CUS MOLISE



- A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5
- AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
- POL D. SAMMICHELE
- SSDARL CITTA' DI SESTU C5
- A.S.D. SOCIETA' SPORTIVA LAZIO C5

d) Non ammissione alla graduatoria di “ripescaggio”, per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., della seguente Società non avente diritto:

- ASD REAL DEM CALCIO A 5

e) Non accoglimento del ricorso presentato dalla seguente Società (non avente diritto), previo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., per le motivazioni specificate:

- PRATO CALCIO A 5: per mancata produzione della convenzione tra il gestore e la proprietà dell'impianto di gioco e per la mancata produzione della dichiarazione relativa al pagamento dell'80% degli accordi economici depositati presso la Divisione Calcio a 5 alla data del 31 maggio 2019 (all. 4 del Comunicato Ufficiale n. 1145 del 12.06.2019) nei termini fissati dal Comunicato Ufficiale n. 1147 del 12.06.2019 e n. 4 dell'11.07.2019.

### **3) Campionato Nazionale di Serie B:**

a) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato:

- A.S.D.MABBONATH
- A.S.D. GUARIA PERTICARA
- A.S.D. ERACLIO CALCIO A 5
- S.S.D. CITTA' DI CHIETI
- A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA
- A.S.D. FUTSAL RUVO
- A.D. POL. SANTA MARIA 2013
- A.S.D. FUTSAL SAVIGLIANO
- A.S.D. REAL PARCO C5
- A.S.D. ATLETICO SANBUCETO
- A.S.D. PAVIA CALCIO A 5
- A.S.D. FUTSAL FUCSIA NIZZA



b) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato:

- A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014
- A.S.D. FUTSAL ALTAMURA
- ATLETICO NEW TEAM

c) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- SSD AREA INDOOR.

d) Accoglimento dei ricorsi presentati dalle seguenti Società (aventi diritto), previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- A.S.D. AKRAGAS FUTSAL
- A.S.D. ALMA SALERNO C5
- A.S.D. CITTA' DI MESTRE
- A.S.D. FREE TIME L'AQUILA
- A.S.D. FUTSAL CORNEDO
- A.S.D. LECCO CALCIO A 5
- A.S.D. MITI VICINALIS CALCIO A 5
- A.S.D. NEW TARANTO CALCIO A 5
- A.S.D. OR.SA.VIGGIANO
- A.S.D. OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
- A.S.D. POL. CAGLI SPORT ASSOCIATI
- A.S.D. POL. NUOVA PRO NISSA
- A.S.D. REAL TERRACINA C5 P.E.P.
- A.S.D. SEDICO CALCIO A 5
- A.S.D. VELLETRI CALCIO A 5
- POL.D. FUTSAL TORREMAGGIORE
- SPORTING JUVENIA A.S.D.
- SSDSRL REAL TEAM MATERA C5

e) Non accoglimento del ricorso presentato dalla seguente Società (non avente diritto), previo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., per le motivazioni specificate:



- POL.D. MEGARA AUGUSTA: per mancata produzione della fideiussione bancaria e della quota d'iscrizione nei termini fissati dal Comunicato Ufficiale n. 1147 del 12.06.2019 e n. 4 dell'11.07.2019.

#### **4) Campionato Nazionale di Serie A femminile:**

- a) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D.:
  - SSD ARL TERNANA CALCIO FEMMINILE
- b) Accoglimento del ricorso presentato dalla seguente Società (avente diritto), previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:
  - ASD SOCIETA' SPORTIVA LAZIO C5

#### **5) Campionato Nazionale di Serie A2 femminile:**

- a) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la espressa rinuncia alla partecipazione al Campionato:
  - A.S.D. TOP FIVE
  - A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE
  - A.S.D. CENTRO STORICO MONTESILVANO
  - A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE
  - A.S.D. SINNAI CALCIO A 5
  - A.D. POLISPORTIVA PASTA
  - S.S.D. VILLA AURELIA S.C.
- b) Non ammissione delle seguenti Società aventi diritto per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato:
  - A.S.D. CONVERSANO
  - A.S.D. PSN PADOVA SPORT
  - A.S.D. SPORTLAND
  - A.S.D. MANFREDONIA 2000
  - CORIGLIANO ROSSANO FUTSAL



- A.S.D. FLAMINIA
- A.S.D. FULGOR OCTAJANO WOMEN
- ASPD SAN PIETRO

c) Non ammissione della seguente Società avente diritto per la mancata presentazione del ricorso avverso il parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- US OLTRESERCHIO ASD

d) Accoglimento dei ricorsi presentati dalle seguenti Società (aventi diritto), previo parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.D.:

- A.S.D. DONA FIVE FASANO
- A.S.D. FROSINONE FUTSALFEMMINILE
- A.S.D. REAL PRAENESTE
- A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE
- ADD VENUS LAURIA
- ASD CASTELLAMMARE CALCIO
- ASD OLIMPYA FC ZAFFERANA
- DUOMO CHIERI A.S.D.

e) Non accoglimento del ricorso presentato dalla seguente Società (non avente diritto), previo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D., per le motivazioni specificate:

- A.S.D. TORRES CALCIO A 5: per mancata produzione della fideiussione bancaria e della quota d'iscrizione nei termini fissati dal Comunicato Ufficiale n. 1147 del 12.06.2019 e n. 4 dell'11.07.2019.

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque procederà ad eventuali “ripescaggi”, laddove previsto, tenendo conto delle specifiche procedure stabilite con proprio Comunicato Ufficiale n. 1143 del 12 Giugno 2019 per quanto attiene ai Campionati Nazionali di Serie A maschile, di Serie A2 maschile e di Serie B maschile, nonché del proprio Comunicato Ufficiale n. 1144 del 12 Giugno 2019 relativamente al Campionato Nazionale Femminile Serie A e al Campionato Nazionale Femminile Serie A2.



Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha conferito

**DELEGA**

al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all'esito di accertamento, eventuale provvedimento di esclusione dai Campionati Nazionali maschili e femminili della Divisione Calcio a Cinque di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)